

III LEGISLATURA

LV SEDUTA

8 FEBBRAIO 1956

## LV SEDUTA

(Pomeridiana)

# MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 1956

**Presidenza del Presidente LA LOGGIA**

INDICE	Pag.	
Commissione legislativa (7ª) (Dimissioni dello on. Castiglia da componente):		
PRESIDENTE	1430	
Disegno di legge (Annuncio di presentazione e richiesta di procedura di urgenza con relazione orale):		
PRESIDENTE	1441	
ALESSI, Presidente della Regione	1441	
Interpellanze. (Annuncio)	1437	
Interrogazioni:		
(Annuncio)	1433	
(Per lo svolgimento urgente):		
LO MAGRO	1440, 1441	
ALESSI, Presidente della Regione	1441	
Mozioni:		
(Annuncio)	1438	
(Sulla data di discussione):		
PRESIDENTE	1439, 1440	
ALESSI, Presidente della Regione	1439	
RUSSO MICHELE	1439	
Ordine del giorno (Inversione)	1442	
Ordine dei lavori (Sull'): NICASTRO	1441, 1442	
PRESIDENTE	1442	
Proposta di legge: «Modifiche alla legge di riforma agraria» (79):		
PRESIDENTE	1442, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1452 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1463, 1465	
MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste	1443, 1449, 1453, 1458, 1460, 1462	
FRANCHINA	1444, 1446, 1448, 1449, 1457, 1464	
CUZARI, Presidente della Commissione	1446, 1447, 1448, 1449	
	1450, 1453, 1456, 1459, 1465	
LO MAGRO	1446, 1456, 1450, 1461	
LANZA	1446	
MAJORANA DELLA NICCHIARA	1447	
ALESSI, Presidente della Regione	1448, 1450, 1453, 1456, 1459 1461, 1462, 1463	
MARULLO	1449, 1455, 1457	
OVAZZA	1450, 1453	
CORTESE	1455	
ADAMO	1457	
RUSSO MICHELE	1458	
BONFIGLIO, Assessore all'industria ed al commercio	1460	
CIPOLLA	1460	
CELI, relatore	1463	

**La seduta è aperta alle ore 17,35.**

MAZZOLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

**Dimissioni dell'onorevole Castiglia da componente della 7ª Commissione legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Castiglia, con lettera del 31 gennaio ultimo scorso, ha rassegnato le sue dimissioni da componente della 7ª Commissione legislativa «Lavoro, previdenza, cooperazione, assistenza sociale, igiene e sanità». Avverto che tali dimissioni saranno poste all'ordine del giorno della seduta successiva, per le conseguenti deliberazioni dell'Assemblea.

**Annuncio di interrogazioni.**

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

III LEGISLATURA

LV SEDUTA

8 FEBBRAIO 1956

MAZZOLA, segretario:

« Al Presidente della Regione, per conoscere:

1) quali provvedimenti ritenga necessari per far cessare i metodi antidemocratici e anticonstituzionali che il Questore di Ragusa, dottor Gaetano Alessandrello, adotta nelle relazioni con i lavoratori in genere e in particolare con i braccianti agricoli, dei quali si autodefinisce « il terrore »;

2) se non ritenga opportuno chiedere al competente Ministero il trasferimento da Ragusa di detto Questore in conseguenza dei suoi non rispettabili atteggiamenti ed anche perché risulta che lo stesso ha, nell'ambito del territorio assegnato alla sua competenza, interessi economici, che spesso vietano la necessaria serenità nelle sue determinazioni;

3) quali provvedimenti si intendano prendere per acclarare le eventuali responsabilità del predetto Questore nell'incidente stradale, in cui ha trovato la morte l'agente di pubblica sicurezza Giuseppe Ricciardo, che pilotava la macchina della Questura, recante a bordo soltanto il figlio tredicenne del Questore. » (308) (*L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza*)

CARNAZZA.

« Al Presidente della Regione ed all'Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste:

premesso che corrono voci secondo le quali l'E.R.A.S. sia sul punto di procedere al licenziamento di oltre 610 dipendenti;

premesso che tale provvedimento sarebbe dettato, fra l'altro, dalla determinazione di troncare ogni assistenza ai contadini assegnatari dei terreni scorporati;

considerato che quanto sopra si appalesa tragicamente inopportuno, inumano, antisociale e impopolitico;

considerato che gli impiegati dell'E.R.A.S. vivono in atto giornate di esasperante preoccupazione, non facilmente traducibile;

l'interrogante interroga il Presidente della Regione e l'Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste perché manifestino il pensiero del Governo regionale sulla gravissima situazione che sta per crearsi e forniscano le assicurazioni più concrete sulla base della realistica valutazione dello stato di

fatto esistente, in conseguenza del quale centinaia di cittadini hanno spostato interessi, creato famiglia e creduto di concretare sogni e speranze, in relazione alla propria esistenza e al loro divenire economico e sociale. » (309) (*L'interrogante chiede lo svolgimento con la massima urgenza*)

MANGANO.

« Al Presidente della Regione ed all'Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste, per conoscere se e come intendano provvedere alla sistemazione definitiva del personale degli uffici provinciali degli ispettorati forestali della Regione, dato che allo stato il predetto personale risulta assunto con la qualifica di operaio bracciante agricolo giornaliero.

Gli interroganti fanno presente che la questione interessa più di un centinaio di unità, alcune delle quali si trovano in tale precaria e assurda situazione fin dalla istituzione dell'Ente regione. » (310) (*Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza*)

GRAMMATICO - BUTTAFUCCO -  
MANGANO - OCCHIPINTI ANTONINO - ADAMO - CORRAO.

« Al Presidente della Regione, per conoscere:

1) se e quale fondamento abbiano le allarmanti voci che largamente circolano, secondo le quali si predisporrebbe il licenziamento di 1200 impiegati dell'E.R.A.S.;

2) nel caso di dolorosa conferma, se non ritenga opportuno ed umano un suo tempestivo intervento nel senso di sospendere il deprecato provvedimento, che metterebbe indiscriminatamente sul lastrico un così rilevante numero di famiglie, gravemente aumentando la già troppo larga disoccupazione regionale.

E ciò anche ai fini di poter provvidamente disporre una equa soluzione del problema con la definitiva sistemazione degli impiegati stessi, dopo una giusta ed obiettiva selezione delle loro capacità di normale rendimento, anche nell'interesse dell'amministrazione dalla quale dipendono. » (311) (*L'interrogante chiede la risposta scritta con urgenza*)

GUTTADAURO.

« All'Assessore ai lavori pubblici, per cono-

scere se intende provvedere alla costruzione di una passerella che dovrebbe congiungere la borgata di Batana del comune di Tortorici col centro di detto comune.

L'interrogante ritiene necessario far presente che nel periodo invernale le 67 famiglie che abitano stabilmente in detta borgata, in conseguenza delle frequenti piene del torrente denominato « Capodoro », non sono in grado di potere accedere al centro abitato, e per ciò stesso rimangono anche privi di qualsiasi possibilità di assistenza sanitaria.

Ritiene, altresì, necessario l'interrogante far presente che la necessaria costruzione di tale passerella, oltre a sollevare dalla condizione veramente penosa i suddetti abitanti, si appalesa indispensabile per il transito di parecchie centinaia di contadini, i quali attraverso la borgata Batana debbono recarsi per ragioni di lavoro nei fondi soprastanti, da essi contadini coltivati. » (312) (*L'interrogante chiede la risposta scritta*)

FRANCHINA.

« All'Assessore ai lavori pubblici, per sapere:

1) se è a conoscenza che in molte case del rione Ortazzo del comune di Tusa sgorga abbondante acqua sorgiva con grave pregiudizio della salute e della sicurezza degli abitanti delle case interessate e di tutto il rione;

2) se intende disporre con urgenza un sopralluogo tecnico che valga a studiare le necessità del rione ed a proporre i rimedi. » (313) (*L'interrogante chiede la risposta scritta*)

SACCA.

« All'Assessore alla pubblica istruzione, per sapere:

1) se non ritenga urgente e giusto esaurire la graduatoria del ruolo speciale transitorio, così come è avvenuto nella Penisola. Continuando ad essere operante la legge del quinto dei posti disponibili, per cui è considerata valida la idoneità dei transitoristi come titolo che dia diritto di precedenza assoluta per la immissione nel ruolo ordinario organico (legge 2 luglio 1954, numero 16), articoli 2 e 3), moltissimi maestri verranno ad essere sistematati in un tempo indeterminato;

2) come intenda l'onorevole Assessore sistemare i maestri che, avendo conseguita una

o più idoneità e trovatisi nel ruolo speciale transitorio suppletivo, con otto o dieci anni di servizio, ancora permangono « eterni incaricati » e, quindi, fuori ruolo, con grave danno morale ed economico. » (314) (*L'interrogante chiede la risposta scritta*)

FARANDA.

« All'Assessore ai lavori pubblici, per sapere:

1) se abbia trovato applicazione in Sicilia la legge nazionale 29 luglio 1949, numero 117, relativa a norme per l'arte negli edifici pubblici, la quale fa obbligo alle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché a tutti gli enti pubblici che provvedono all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici per una spesa superiore a 50 milioni, di destinare al loro abbellimento, mediante opere d'arte, una quota non inferiore al 2 per cento al loro costo totale;

2) quale importo complessivo — in base all'applicazione della legge e dal momento della sua entrata in vigore — sia stato destinato a tali opere d'arte e in che misura in rapporto al costo totale degli edifici pubblici costruiti e per i quali la legge stessa faceva obbligo;

3) quali misure intenda prendere per il pieno rispetto della legge 29 luglio 1949, numero 117, che vuole venire incontro alle categorie artistiche gravemente colpite dalle attuali condizioni di crisi del mercato d'arte. » (315) (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*)

MARRARO - COLOSI.

« Al Presidente della Regione ed all'Assessore delegato agli enti locali, per conoscere le ragioni che hanno sinora impedito che si desse risposta al ricorso presentato dal Sindaco di Leonforte in data 30 luglio 1954, avverso la decisione della Giunta provinciale amministrativa di Enna, numero 12144, con la quale è stata negata l'approvazione alla deliberazione della Giunta comunale di Leonforte numero 162, con la quale veniva nominato portiere provvisorio tale Barbera Giuseppe.

Analoga sorte hanno avuto i ricorsi relativi all'ostetrica Candido Vincenza e all'assessore Sirna Calogero. » (316) (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*)

RUSSO MICHELE - COLAJANNI.

LII LEGISLATURA

LV SEDUTA

8 FEBBRAIO 1956

« All'Assessore alla pubblica istruzione, per conoscere:

1) se risponde al vero la notizia secondo la quale intende procedere alla soppressione del doposcuola da anni funzionante presso la Casa del sole e, in caso affermativo, quali sono i motivi che lo hanno indotto a tale decisione;

2) se non intenda regolare la situazione nel senso di mantenere il doposcuola, che peraltro ha funzionato dal mese di ottobre ad oggi;

3) se non intenda provvedere affinché al personale insegnante del doposcuola vengano corrisposti gli stipendi arretrati relativi al servizio prestato da ottobre fino ad oggi e affinché venga regolarizzata la loro posizione per l'avvenire. » (317) (*L'interrogante chiede la risposta scritta*)

VITTONE LI CAUSI GIUSEPPINA.

« All'Assessore ai lavori pubblici, per conoscere:

1) quali motivi gli impediscono di mantenere gli impegni assunti di costruire alloggi in Caltavuturo per le famiglie sfrattate in seguito alla frana delle vie Beccaria, Pergole e Rocca, provocata da imperizia e negligenza della ditta appaltatrice dei lavori di consolidamento di detta zona;

2) se non intenda intervenire perché abbiano inizio subito i lavori di consolidamento per evitare ulteriori gravi danni, che renderebbero insostenibile la già grave situazione degli abitanti della zona. » (318) (*L'interrogante chiede la risposta scritta*)

VITTONE LI CAUSI GIUSEPPINA.

« All'Assessore ai lavori pubblici, per sapere:

1) se nei capitolati di appalto di opere pubbliche regionali vengono inserite speciali clausole al fine di assicurare, da parte delle ditte appaltanti, il rispetto delle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro anche nel caso di non aderenza della ditta all'associazione che ha stipulato il contratto stesso;

2) nel caso negativo, quali provvedimenti intende adottare per favorire e soddisfare ta-

le sociale esigenza. » (319) (*L'interrogante chiede la risposta scritta*)

DENARO.

« All'Assessore ai lavori pubblici ed all'Assessore alla pubblica istruzione, per sapere:

1) se sono rispettivamente a conoscenza del fatto che gli edifici scolastici di alcune frazioni del circolo didattico Esterjo di Caltanissetta, in particolare di « Burgarella » e di « Misteci » hanno subito delle lesioni al punto che i rispettivi insegnanti non hanno ritenuto opportuno adibire i locali per il regolare servizio scolastico;

2) se gravano delle responsabilità verso eventuali funzionari preposti alla costruzione dei predetti edifici scolastici;

3) se l'Ufficio tecnico comunale è stato interpellato per assicurare la stabilità dei locali in parola e della conseguente incolumità delle scolaresche.

L'interrogante sottopone all'Assessore ai lavori pubblici la necessità di inviare provetti tecnici per una accurata revisione di tutti gli edifici scolastici costruiti nel territorio di Caltanissetta. » (320) (*L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza*)

OCCIPINTI ANTONINO.

« Al Presidente della Regione ed all'Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste, per conoscere i motivi per i quali l'indennità di espropria per la riforma agraria, come liquidata nei piani di ripartizione, non viene corrisposta, dopo anni dal trasferimento del possesso dei terreni, né in titoli per il capitale, né almeno negli interessi sugli stessi; ed i motivi per i quali non sono state nemmeno eseguite le volture catastali agli assegnatari. » (321)

MANGANO.

« All'Assessore all'industria ed al commercio:

1) per conoscere quali provvedimenti ha adottato o intende adottare per assicurare normali condizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie ai minatori della miniera Floristella (Enna).

In questa miniera gli infortuni sul lavoro si succedono con un ritmo impressionante e

spaventoso. Negli ultimi tempi addirittura si sono registrati tre infortuni ogni due giorni. Ciò significa che nel corso dell'anno il numero degli infortuni supera di molto il numero degli occupati nella miniera. La direzione della miniera sembra non preoccuparsi eccessivamente di tale triste catena di infortuni, e continua ad imporre ritmi di lavoro eccessivamente intensi, ed è questa la causa fondamentale dell'intollerabile stato di insicurezza e di pericolo di quegli operai, i quali, financo quando sono fuori dai sotterranei, non possono godere di un minimo di tranquillità perché sono costretti a dormire in case pericolanti puntellate con mezzi di fortuna.

2) Per conoscere se non ritenga di dovere intervenire:

a) perchè l'I.N.A.I.L. costruisca nella miniera il pronto soccorso, dato che l'amministrazione della miniera ha da tempo messo a disposizione il terreno;

b) perchè l'amministrazione della miniera costruisca gli alloggi necessari al pernottamento dei lavoratori;

c) perchè il Corpo delle miniere adotti le opportune norme di polizia mineraria che rendano la vita dei lavoratori meno drammatica e pericolosa. » (322)

RENDÀ - COLAJANNI.

« All'Assessore al lavoro, alla previdenza ed all'assistenza sociale, per conoscere:

1) quali sono i motivi che hanno indotto lo Assessorato a procedere alla chiusura temporanea di due cantieri per sistemazione di strade interne nel comune di Cerdà, aperti nell'ottobre del 1955, ed a promuovere una inchiesta;

2) i motivi che hanno indotto l'Assessorato a concedere la gestione dei cantieri all'A.N.I.P., ente che peraltro non ha una sede in Sicilia;

3) quali e quanti altri cantieri gestisce questo Ente in Sicilia;

4) chi sono i responsabili della direzione e dell'amministrazione dei cantieri di Cerdà;

5) se intende sollecitare la definizione dell'inchiesta al fine di consentire la sollecita ripresa dei lavori in considerazione della grave disoccupazione esistente in quel comune » (323)

VITTONE LI CAUSI GIUSEPPINA.

« Al Presidente della Regione ed all'Assessore all'industria ed al commercio, per conoscere quali iniziative ritengano opportune ed utili al fine di soddisfare le giuste richieste contenute nell'ordine del giorno votato il 25 gennaio 1956 dagli operai della miniera « Montagna Mintini » di Aragona e comunicato alla Regione per conoscenza. » (324) (L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

RUSSO MICHELE.

« Al Presidente della Regione ed all'Assessore delegato agli enti locali, per conoscere:

1) quali provvedimenti ritengano di adottare a sollievo delle famiglie più povere che nella città di Palermo ed in altri centri dell'Isola trovansi duramente colpite, spesso in ambienti tutt'altro che adatti alla difesa dal freddo e dalle piogge, nelle attuali giornate di eccezionale rigore invernale, che, peraltro, non consentono l'espletamento di alcun lavoro;

2) se non ritengano di stanziare immediatamente un fondo straordinario che consenta la distribuzione di minestre calde a cura degli E.C.A., dei centri di refezione o di qualsivoglia altro ente dedito all'assistenza. » (325) (Gli interroganti chiedono lo svolgimento con la massima urgenza)

LO MAGRO - CELI.

PRESIDENTE. Comunico che le interrogazioni testé annunziate saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno; quelle per le quali è stata chiesta la risposta scritta sono già state inviate al Governo.

#### Annuncio di interpellanze.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

MAZZOLA, segretario:

« All'Assessore all'industria ed al commercio, per conoscere se non ritiene di accogliere la richiesta, avanzata dalle organizzazioni dei lavoratori zolfiferi, di nominare una commissione tecnica, di cui facciano parte i rappresentanti dei lavoratori stessi, per accettare le cause e le responsabilità delle esplosio-

ni di grisou alla miniera Giumentarello, che sono costate la vita a tre operai ed il ferimento di molti altri lavoratori. » (41) (*Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza*)

RENDÀ - COLAJANNI -  
MACALUSO - CORTESE.

« Al Presidente della Regione ed all'Assessore alle finanze, per conoscere quale azione credano di dovere svolgere perchè vengano esitate circa 500 domande per la concessione dei contributi per danni bellici, regolarmente presentate dagli interessati entro i termini di legge alla Intendenza di finanza di Catania, e che sono state inspiegabilmente accantonate. » (42)

MARTINEZ - Bosco.

« Al Presidente della Regione ed all'Assessore al lavoro, alla previdenza ed all'assistenza sociale, per conoscere:

1) i motivi che hanno indotto il Governo della Regione a sopprimere i buoni viveri ai minatori della miniera di zolfo Montagna Min-tini di Aragona (Enna); buoni viveri, che costituivano, nella loro modesta entità, il minimo indispensabile per la vita dei lavoratori;

2) quali provvedimenti di urgenza il Governo regionale intende adottare per venire incontro alle insepribili esigenze dei lavoratori interessati che versano in uno stato di tragica miseria;

3) come e se il Governo regionale ha in animo di risolvere in via definitiva il problema di fondo della miniera, anche in relazione alla ormai annosa questione della gestione commissariale della miniera stessa. » (43) (*Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza*)

MANGANO - GRAMMATICO.

PRESIDENTE. Avverto che, trascorsi tre giorni dall'odierno annuncio senza che il Governo abbia dichiarato che respinge le interpellanze o abbia fatto conoscere il giorno in cui intende trattarle, le interpellanze stesse saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

#### Annuncio di mozioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario

di dare lettura delle mozioni pervenute alla Presidenza.

MAZZOLA, segretario:

« L'Assemblea regionale siciliana,

considerato che l'operato della Commissione elettorale mandamentale di Enna, che ha escluso il candidato Paolo Savoca della lista « Foglia d'edera » dalla competizione elettorale amministrativa del 1952, è stato riconosciuto illegittimo dai vari pronunciamenti giurisdizionali;

considerato che, conseguentemente, il non provvedere da parte del Presidente della Regione e dell'Assessore agli enti locali al rinnovo immediato del Consiglio comunale di Enna costituirebbe un atto palese di sopraffazione politica, per nulla conciliante con la necessaria e doverosa tutela dei diritti politici dei cittadini e con ogni elementare principio di democrazia;

impegna il Governo regionale

a sciogliere immediatamente il Consiglio comunale di Enna, indicando contemporaneamente le elezioni per il suo rinnovo. » (43)

RUSSO MICHELE - MONTALBANO -  
TAORMINA - COLAJANNI - FRANCINA - D'ANTONI.

« L'Assemblea regionale siciliana,

considerato che la legge regionale 29 gennaio 1955, numero 7, all'articolo 3 prevede che gli insegnanti inclusi nelle rispettive graduatorie provinciali in attesa di essere assunti nel ruolo speciale transitorio, ai sensi e nei limiti di cui alla legge di modifica 2 luglio 1954, numero 16, siano nominati straordinari nel ruolo organico con stipendio del grado iniziale, limitatamente ai posti che si renderanno disponibili ogni anno, fatta esclusione dei posti vincolati da norme legislative in vigore e non già secondo il quinto di cui alla legge istitutiva del ruolo, che è da ritenere valido ai fini del passaggio annuale dei maestri delle graduatorie provinciali ruolo speciale transitorio nel ruolo organico, secondo l'articolo 2 della stessa legge 29 gennaio 1955, numero 7;

tenuto conto che da parte dei provveditorati agli studi della Regione è stata, in sede di attuazione, data all'articolo 3 una interpretazione diversa dal criterio sopra esposto;

III LEGISLATURA

LV SEDUTA

8 FEBBRAIO 1956

impegna il Governo della Regione a diramare le opportune disposizioni di chiarimento per la giusta interpretazione della lettera e dello spirito dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1955, numero 7.» (14)

GRAMMATICO - BUTTAFUOCO - MANGANO - SEMINARA - PETTINI.

**Sulla data di discussione di mozioni.**

PRESIDENTE. Occorre ora che l'Assemblea determini il giorno della discussione delle due mozioni testè annunziate.

Cominciamo dalla mozione numero 13, presentata dagli onorevoli Russo Michele ed altri e che ha per oggetto la richiesta di scioglimento del Consiglio comunale di Enna. Ha facoltà di parlare, per il Governo, l'onorevole Presidente della Regione.

ALESSI, Presidente della Regione. Devo rilevare che l'argomento che forma oggetto della mozione è lo stesso di quello che è stato ampiamente dibattuto, alcuni giorni or sono, in occasione dello svolgimento di una interrogazione. In quella sede ho letto una particolareggiata relazione. Comunque, il Governo non si oppone alla discussione della mozione e chiede che questa abbia luogo al turno ordinario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il proponente, onorevole Russo Michele.

RUSSO MICHELE. Sottolineo la urgenza che riveste la questione che forma oggetto della mozione, in quanto, mentre la dichiarazione di illegittimità del provvedimento della Commissione elettorale mandamentale di Enna, che privò arbitrariamente il cittadino Paolo Savoca del diritto di partecipare alla competizione elettorale amministrativa come candidato, ha in sè un carattere puramente amministrativo, il non provvedervi da parte del Governo acquista un valore politico. Donde la necessità e l'urgenza di impegnare il Governo a provvedere immediatamente per restituire al capolista repubblicano la possibilità di una consultazione elettorale che si svolga con la sua partecipazione, senza cioè una esclusione arbitraria ed illegittima. E ciò, anche perché l'imminenza di elezioni ammi-

nistrative generali non darebbe, se arrivassimo in ritardo, la possibilità al Governo di sanare una situazione, che, una volta dichiarata arbitraria la esclusione del cittadino Savoca dalla lista, diventa un atto di sopraffazione politica, che, naturalmente, sulla base della Costituzione e del nostro Statuto, non possiamo tollerare.

E siccome, per l'appunto, c'è stata già una discussione in proposito in sede di svolgimento di un'interrogazione e la materia è nota al Governo, che ha già dato una risposta, non c'è bisogno di attingere notizie né di ulteriori deliberazioni per rispondere. Chiedo, quindi, che venga fissata per la discussione una data prossima, che potrebbe essere quella di sabato mattina.

ALESSI, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI, Presidente della Regione. Signor Presidente, mi permetta di esprimere il mio profondo stupore: quello che avviene in questa Assemblea non è avvenuto mai in otto anni; non c'è interrogazione o mozione di cui non si chieda la discussione nelle 48 ore, e finora siamo andati avanti con questo ritmo.

In sede di svolgimento dell'interrogazione ho documentato ampiamente la posizione del Governo sulla questione in ispecie, che è di mero diritto e che non riguarda soltanto il cittadino Savoca, ma anche altri 40 cittadini, che hanno gli stessi diritti di costui e che sono stati eletti regolarmente e dovrebbero essere sacrificati all'idolo dell'onorevole Russo. Ella, onorevole Russo, oggi difende con tanto fervore il cittadino Savoca, dopo averlo attaccato sui giornali *Avanti!* e *L'Unità* proprio in questo inverno.

Ad ogni modo, io pongo un interrogativo: si può presentare un'interrogazione e pretendere che sia svolta immediatamente? Si può presentare una mozione e chiederne subito la discussione? Mi pare che questo non sia un metodo che si confaccia alla serietà dell'Assemblea. L'argomento dell'imminenza delle elezioni amministrative, addotto dall'onorevole Russo, sta contro la sua istanza, perché dimostra luminosamente la mancanza di un qualsiasi motivo di urgenza, per la ragione

III LEGISLATURA

LV SEDUTA

8 FEBBRAIO 1958

semplicissima che non ci può essere pregiudizio nel diritto passivo o attivo di elettorato del cittadino Savoca in quanto, anche se si dovessero rifare le elezioni, tutto si risolverebbe, sempre che l'Assemblea accolga la mozione, nell'anticipare di un mese la possibilità, per il cittadino Savoca, di amministrare il Comune. E per questo dovremmo, nientemeno, affrettare la discussione della mozione a tre giorni dal suo annuncio, prima che si chiuda la sessione, come se nell'Isola oggi non ci fossero problemi molto più dolorosi e assillanti di quello riguardante la posizione del cittadino Savoca. Ed in proposito devo dire che, se ci sono alcune sentenze che gli hanno dato per alcuni aspetti ragione, esse non gli danno tuttavia il diritto di compromettere la elezione degli altri cittadini che amministrano il Comune di Enna.

FRANCHINA. E' illegittima l'elezione di quei quaranta cittadini.

RUSSO MICHELE. Non possiamo consacrare un atto di sopraffazione politica neanche per un'ora. Ci sono atti di banditismo.

ALESSI, Presidente della Regione. Atti di banditismo che lei ha difeso, perché *L'Unità* e *l'Avanti!* hanno gridato contro il Governo pretendendo che dovesse sciogliere il Consiglio comunale di Enna, proprio quando è caduto il Sindaco. E' quindi chiaro che voi non fate qui una questione di legalità, ma una questione di fazione.

RUSSO MICHELE. E' falso.

ALESSI, Presidente della Regione. Mi documenterò leggendo *l'Avanti!* e *L'Unità* dei mesi di dicembre e di gennaio, in cui si è accusato il Governo di volere sciogliere il Consiglio comunale.

RUSSO MICHELE. E' falso. Discutiamo la mozione e leggeremo quei giornali.

PRESIDENTE. L'articolo 143 del regolamento dispone che, dopo la lettura della mozione, l'Assemblea, udito il Governo, il proponente e non più di due deputati, determina il giorno in cui essa dovrà essere discussa. Poiché nessun deputato ha chiesto di parlare, devo interpellare l'Assemblea perché decida

circa il giorno della discussione di questa mozione. Ricordo che il Governo ha proposto che la discussione sia fatta nella prossima sessione, dato che in questa non vi saranno più sedute destinate alla discussione di mozioni. Il proponente, onorevole Russo Michele, ha chiesto, invece, che la mozione sia trattata subito.

RENDÀ. La discuteremo dopo le elezioni!

FRANCHINA. La mozione riguardante il Sindaco di Santa Domenica Vittoria l'abbiamo discussa dopo le elezioni!

PRESIDENTE. Non credo che la discuteremo dopo le elezioni amministrative, perchè il primo giorno utile della nuova sessione sarà presumibilmente lunedì, 5 marzo.

Pongo ai voti la proposta del Presidente della Regione, secondo la quale la mozione dovrà essere posta, per la discussione, all'ordine del giorno della prima seduta utile della prossima sessione.

(*L'Assemblea approva*)

Resta così stabilito che la mozione sarà discussa nella prossima sessione, nel giorno destinato alla discussione di mozioni.

Vi è adesso da stabilire la data di discussione dell'altra mozione, presentata dagli onorevoli Grammatico ed altri, riguardante le graduatorie dei ruoli speciali transitori. Propongo che anche questa mozione sia discussa nella prima seduta utile della prossima sessione.

Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

**Per lo svolgimento urgente di una interrogazione.**

LO MAGRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MAGRO. Onorevole Presidente, è stata in precedenza annunciata una mia interrogazione, recante il numero 325, con cui si chiede che siano adottati provvedimenti a sollevo delle famiglie più povere di Palermo e di altri centri dell'Isola, e sia istituito un fondo per la distribuzione di minestre calde agli in-

digenti. Chiedo che la mia interrogazione sia svolta con urgenza e prego, comunque, lo onorevole Presidente della Regione di dare assicurazione sull'adozione degli invocati provvedimenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Regione.

ALESSI, *Presidente della Regione.* Chiedo che la interrogazione sia svolta al suo turno ordinario. Informo, intanto, l'onorevole Lo Magro e l'Assemblea che il Governo ha già presentato un disegno di legge in cui sono previsti i provvedimenti di emergenza destinati ad ovviare i gravissimi e dolorosi inconvenienti lamentati dall'onorevole interrogante. Subito dopo che il Presidente ne avrà dato comunicazione all'Assemblea, chiederò che sia adottata la procedura d'urgenza e che la relazione venga fatta oralmente.

LO MAGRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MAGRO. A seguito delle dichiarazioni dell'onorevole Presidente della Regione, non insisto per lo svolgimento urgente e consento che la interrogazione sia svolta al turno ordinario.

**Annuncio di presentazione di disegno di legge e richiesta di procedura di urgenza con relazione orale.**

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che il Governo ha presentato, in data odier-  
na, il disegno di legge: « Variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1955-56 » (2º prov-  
vedimento), che sarà trasmesso alla Giunta  
del bilancio.

ALESSI, *Presidente della Regione.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI, *Presidente della Regione.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nonostante il mio cagionevole stato di salute, sono ve-  
nuto in Assemblea per perorare la estrema  
urgenza della trattazione del disegno di leg-

ge or ora annunziato dal signor Presidente. Sappiamo quanto crudo sia stato e sia questo inverno per tutte indistintamente le regioni d'Italia, e come esso sia giunto inatteso nella nostra Isola, tutt'altro che attrezzata a sopportarne l'eccezionale rigore, che ne aggrava la situazione economica e sociale. In una situazione tanto dolorosa e di vera e propria emergenza, sarebbe grave responsabilità nostra se non rispondessimo con provvedimenti di emergenza. Io potrei informare l'Assemblea su tutto quello che il Governo da quattro giorni fa per lenire la piaga del maltempo nelle famiglie più bisognose dell'Isola, precisando la direzione di ogni singola spesa del capitolo 513, che riguarda l'assistenza generica, perchè il consuntivo darebbe motivo al Governo di vantarsi dei provvedimenti predisposti. Però, abbiamo estinto ogni risorsa ed il maltempo dura, e, se anche noi tutti desideriamo che le condizioni atmosferiche mutino, tuttavia non è nelle nostre possibilità mutare la speranza in certezza.

Mi rivolgo, pertanto, alla sensibilità di tutti i settori dell'Assemblea perchè, in considerazione del carattere straordinario dell'esigenza da fronteggiare, sia deliberata la procedura di urgenza con relazione orale per la discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Alessi, in conformità alla prassi da noi adottata, la sua richiesta sarà posta all'ordine del giorno della seduta di domani mattina. In quella sede la Assemblea, previa distribuzione del testo del disegno di legge, deciderà sulla adozione della procedura d'urgenza.

**Sull'ordine dei lavori.**

NICASTRO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Chiedo di conoscere il motivo per cui la proposta di legge numero 79, della quale si deve ultimare la discussione, sia stata posta al numero 3) dell'ordine del giorno, posponendola ai disegni di legge numeri 146 e 147, per i quali è stata, sì, adottata la procedura di urgenza con relazione orale, ma il cui testo non è stato ancora distribuito.

III LEGISLATURA

LV SEDUTA

8 FEBBRAIO 1956

PRESIDENTE. Onorevole Nicastro, i disegni di legge recanti i numeri 146 e 147 sono stati posti ai primi due numeri dell'ordine del giorno in ossequio ad una prassi, che è stata invocata recentemente da un deputato del suo settore, secondo cui spetta la precedenza, nell'elencazione, ai disegni di legge per i quali sia stata deliberata, come nella specie, la procedura di urgenza, con relazione orale. Ciò non toglie che noi esauriremo prima, mediante una inversione dell'ordine del giorno, l'esame della proposta di legge già in corso di discussione, la quale è stata pure ammessa alla procedura di urgenza.

NICASTRO. Prendo atto delle sue dichiarazioni. Chiedo, però, che, subito dopo che sarà ultimato l'esame della proposta di legge numero 79, sia prelevato e discusso il disegno di legge numero 71, avente per oggetto «Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali della Regione», iscritto al numero 18) dell'ordine del giorno. Si tratta di un disegno di legge importante, che merita di essere trattato con precedenza assoluta rispetto agli altri.

PRESIDENTE. Metteremo ai voti la sua proposta di inversione dell'ordine del giorno, dopo aver esaurito l'esame dei tre disegni di legge, per i quali è stata deliberata la procedura d'urgenza.

#### Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, si procede all'inversione dell'ordine del giorno per ultimare la discussione sulla proposta di legge numero 79.

**Seguito della discussione della proposta di legge: «Modifiche alla legge di riforma agraria» (79).**

PRESIDENTE. Si proceda al seguito della discussione della proposta di legge: «Modifiche alla legge di riforma agraria», di iniziativa dell'onorevole Lo Magro.

Ricordo che sono stati già approvati gli articoli da 1 a 4, di cui alcuni nella seduta precedente.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo origina-

rio, che è identico al nuovo testo presentato dalla Commissione:

#### Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge, nel computo della quota esente da conferimento è compresa l'estensione dei terreni che hanno formato oggetto di atti di trasferimento tra vivi stipulati anteriormente al 25 ottobre 1955.

Gli acquirenti di terreni mediante scrittura privata, purchè registrata entro il 25 ottobre 1955, debbono far pervenire, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, denunzia del proprio titolo di acquisto all'Assessore regionale per la agricoltura e le foreste.

Non sono validi gli atti di trasferimento tra vivi stipulati posteriormente al 25 ottobre 1955.

Comunico che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste, onorevole Milazzo:

sostituire all'articolo 5 il seguente:

#### Art. 5.

I termini previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 30 della legge 27 dicembre 1950, n. 104, sono determinati rispettivamente al 15 febbraio 1955 e al 15 febbraio 1954.

Tuttavia, allorchè si tratti di atti diretti alla formazione della piccola proprietà contadina in applicazione del D.L.P. 26 giugno 1948, n. 114, e successive aggiunte e modificazioni, non si fa luogo ad applicazione del quarto comma dell'art. 30 della legge 27 dicembre 1950, n. 104.

Il termine di cui all'ultimo comma dello art. 30 della legge 27 dicembre 1950, n. 104, decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

Sono in ogni caso esclusi i benefici di cui all'art. 11 del D. L. P. 26 giugno 1948, numero 114.

— dagli onorevoli Ovazza, Cortese, Strano, Denaro e D'Agata:

III LEGISLATURA

LV SEDUTA

8 FEBBRAIO 1956

sostituire al primo comma il seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge restano validi gli atti di trasferimento a coltivatori diretti stipulati anteriormente al 25 ottobre 1955; la loro superficie va imputata sulla quota residua ai proprietari secondo i piani di individuazione e conferimento ».

Apro la discussione sull'emendamento presentato dal Governo. Ha facoltà di parlare lo Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste, onorevole Milazzo per illustrarlo.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dopo ponderato esame sono venuto nella determinazione di presentare questo emendamento sostitutivo dell'intero articolo 5 del testo redatto dalla Commissione. Ho detto « ponderato esame », intendendo riferirmi a tutto quel complesso di atti stipulati in quel di Lentini. Questa proposta di legge ci ha per tante ragioni attanagliati ed è bene che l'opinione pubblica sappia e che l'Assemblea rifletta sulle ragioni per cui ci siamo dovuti soffermare a lungo in discussioni che hanno riferimento a ciò che non ci consta nè può constarc ci con esattezza.

L'emendamento fa riferimento alla cosiddetta « legge madre », alla legge di riforma agraria 27 dicembre 1950, numero 104. L'articolo 30 di detta legge fissa i termini di validità degli atti, e l'articolo 5 nel testo proposto del Governo è stato stilato in analogia all'articolo 30 della legge di riforma agraria, con la differenza che per la decorrenza dei termini è d'uopo stabilire date diverse, anche perchè la proposta di legge in discussione verrà approvata in questo mese di febbraio del 1956.

Nel secondo comma dell'articolo 30 della legge di riforma agraria è previsto un primo termine per la validità degli atti di trasferimento tra vivi e vi si stabilisce che non si tiene conto dei trasferimenti tra vivi registrati dopo il 31 dicembre 1949, qualora comportino una riduzione della superficie da conferire, tranne i casi tassativamente ed espresamente previsti nel comma stesso.

Nel successivo comma si statuisce in ordine alla validità degli atti di vendita o conferimento a società, e si dice espressamente che

non si tiene conto, altresì, degli atti di tale natura posteriori al 31 gennaio 1948.

L'emendamento del Governo propone che i termini previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1950, numero 104 siano determinati, ai fini della legge in discussione, rispettivamente al 15 febbraio 1955 ed al 15 febbraio 1954. Osservazioni scaturite dalla discussione di ieri sera mi pongono nella particolare necessità di mutare il termine ai fini della invalidità degli atti, ed allora modifico il termine dei trasferimenti tra vivi dal 15 febbraio 1955 al 15 febbraio 1954, e pertanto l'altro termine riguardante gli atti di vendita o conferimento a società dal 15 febbraio 1954 al 15 febbraio 1953. In questo modo, mi sono attenuto a quanto la Assemblea deliberò in occasione dell'approvazione della legge 27 dicembre 1950, numero 104, stabilendo al 31 dicembre 1949, cioè ad un anno prima, il termine massimo per la validità degli atti di trasferimento tra vivi, ed al 31 gennaio 1948 quello riguardante gli atti di vendita o conferimento a società. Credo così di poter soddisfare la necessità che si appalesa proprio per le terre del lago di Lentini, là dove maggiore è stata la pressione per la vendita, là dove maggiore è stata la richiesta di terreni, e là dove, più che altrove, è necessario fissare questi termini. Se utile è stato fissare dei termini di validità nella « legge madre » di riforma agraria, altrettanto utile, e più ancora, è fissarli in questa proposta di legge che andiamo ad approvare.

Il secondo comma dell'emendamento così stabilisce: « Tuttavia, allorchè si tratti di atti « diretti alla formazione della piccola proprietà contadina in applicazione del decreto « legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive aggiunte e modificazioni, non si fa luogo ad applicazione del quarto comma dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1950, numero 104 ». Il quarto comma della legge di riforma agraria suona così: « Se il conferimento ricade, anche parzialmente, su terreni alienati, gli atti di trasferimento sono nulli di diritto limitatamente alla esenzione da conferire ».

Veniamo al termine entro cui l'E.R.A.S. può impugnare gli atti che appaiano simulati. Il terzo comma del mio emendamento dice: « Il termine di cui all'ultimo comma del-

III LEGISLATURA

LV SEDUTA

8 FEBBRAIO 1958

« l'articolo 30 della legge 27 dicembre 1950, numero 104, decorre dalla entrata in vigore della presente legge ».

L'ultimo comma della legge di riforma agraria, cui il terzo comma del mio emendamento si riferisce, detta: « Entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge l'Ente per la riforma agraria in Sicilia può impugnare gli atti a titolo oneroso compiuti dopo il 1 gennaio 1948 e fino al 31 dicembre 1949, qualora appaiano simulati al fine di sottrarre si in tutto o in parte agli obblighi provenienti dalla presente legge ».

L'ultimo comma del mio emendamento dice: « Sono in ogni caso esclusi » (questo è il punto essenziale) « i benefici di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, numero 114 ».

La norma mira ad evitare che, ai fini della determinazione della proprietà complessiva soggetta a conferimento, non si tenga conto di una superficie pari a quella dei terreni venduti o ceduti in enfiteusi con atti di trasferimento diretti alla formazione della piccola proprietà contadina, così come è prescritto dall'articolo 11 del citato decreto legislativo. Questo beneficio noi non vogliamo, nel caso in ispecie, accordarlo.

L'emendamento, quindi, si riporta alla legge di riforma agraria del 27 dicembre 1950 e intende stabilire con prudenza i termini (e tale, a mio avviso, non può dirsi quello del 25 ottobre 1955), entro cui sono riconosciuti validi gli atti di trasferimento tra vivi, di vendita o conferimento a società antecedentemente stipulati, appunto per quella considerazione fatta ieri, in Assemblea, dall'onorevole Strano ed anche da altri colleghi come lo onorevole Franchina. Non potendo prevedere con esattezza quando sarebbe finita la discussione, ho ritenuto, ubbidendo ad un criterio prudenziiale, di proporre i termini, rispettivamente, del 15 febbraio 1954 e del 15 febbraio 1953.

**FRANCHINA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FRANCHINA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Milazzo, in queste ultime 24 ore, ha voluto dare un saggio tangibile della evoluzione dinamica del suo pensiero. L'articolo 5 del testo della Commissione

fu lungamente discusso e direi quasi articolato col pieno consenso e con ampio apporto dell'assessore Milazzo. L'articolo ha un compito assai semplice: in cospetto ad un numero considerevole di vendite, si riconosce la validità degli atti di trasferimento tra vivi stipulati entro una determinata data, fulminando di nullità quelli stipulati posteriormente. Si è perfino prevista la ipotesi dell'acquisto mediante scrittura privata non ancora trasfusa in atto pubblico, purché registrata entro il termine fissato per la validità, facendo obbligo agli acquirenti di denunciare il proprio titolo all'Assessore all'agricoltura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Strano a dirsi: l'obiettivo, assai semplice, di volere garantire gli atti di acquisto compiuti da terzi in perfetta buona fede, non appena si passa dalla Commissione in Assemblea, diventa oggetto di una ridda di richiami ad una serie di disposizioni di legge, che non hanno niente a che vedere con la disposizione in esame.

Io voglio augurarmi che l'onorevole Milazzo, nel compilare il suo emendamento, non abbia inteso, nella prima parte, minimamente riferirsi alla legge di riforma agraria, eppure, se noi dovessimo interpretare lessicamente l'emendamento, dovremmo chiedere se, attraverso l'ex Biviere, si vogliano fare buoni i 12-13 mila ettari di terreno venduti in altri comprensori, in quanto, non facendo cenno alcuno all'applicazione della presente legge e parlando dei termini della legge di riforma agraria, la prima evidente interpretazione sarebbe che tutte le vendite stipulate fino al 15 febbraio 1955 vanno ratificate, anche se compiute in violazione alla legge di riforma agraria. Ma io intendo far grazia all'intenzione dell'Assessore, anche se il comma si presta indiscutibilmente ad essere interpretato così come ho detto e, ritengo che l'Assessore abbia avuto in animo di dire che, ai fini di questa legge, il termine di validità degli atti di alienazione va fissato al 15 febbraio 1955.

**MILAZZO,** Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Non credo che mi voglia attribuire intenzioni prave.

**FRANCHINA.** Onorevole Assessore, mi dia atto che la dizione del suo emendamento: « I termini previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1950,

numero 104, sono determinati rispettivamente al 15 febbraio 1955 e al 15 febbraio 1954», letteralmente interpretata, altro significato non può avere che quello da me prospettato, e cioè che Ella intenda, attraverso questa norma, ratificare tutte le vendite fatte in frode alla legge di riforma agraria.

**MILAZZO, Assessore all'agricoltura, all'bonifica ed alle foreste.** E' implicito.

**FRANCHINA.** Le ho già detto che ho motivo di ritenere che non si tratti di un fatto intenzionale. Non mi ringrazi sarcasticamente, perché la lettera del suo emendamento mi avrebbe autorizzato a fare un po' l'avvocato del diavolo; il che non ho voluto fare, perché presumo che si tratti di una omissione.

Ora, io non riesco a comprendere perché si debba derogare dal criterio che avevamo concordato; garantire, cioè, gli acquisti fatti da coltivatori diretti in assoluta buona fede, che può presumersi sino ad una determinata data, quella del 25 ottobre 1955, giorno della presentazione della proposta di legge Lo Magro. Ritengo che il volere modificare questa data sia il mezzo più consono per poi potere ammire tutta una casistica degli acquisti fatti da coltivatori diretti, per arrivare nientemeno alla possibilità di tirare in ballo il quarto comma dell'articolo 30 della legge di riforma agraria, il quale dice: « Se il conferimento ricade, anche parzialmente, su terreni alienati, gli atti di trasferimento sono nulli di diritto limitatamente alle estensioni da conferire ».

A me pare non possa esservi alcun dubbio che, attraverso il riconoscimento della validità di tutti gli atti di trasferimento, ad altro non si voglia arrivare che a dire, in sostanza, ai signori proprietari: « Voi potete liberamente vendere, purchè lo facciate mediante trasferimenti diretti alla formazione della piccola proprietà contadina; noi raccoglieremo le briciole che non avrete potuto vendere e, dato che non è prevista alcuna attività da parte dell'esecutivo in termini perentori, noi non solo vi daremo tutto il tempo perché siano dichiarate valide tutte le vendite che avrete concluso, purchè operate nell'ambito della legge per la formazione della piccola proprietà contadina, ma anche vi rifaremo del rischio »; il che vale quanto dire che questi terreni dovranno essere pagati a prezzi altissimi.

mi. Così, purchè si operi nell'ambito della legge per l'incremento della piccola proprietà contadina, tutte le vendite saranno valide, anche quelle stipulate posteriormente al febbraio.

Ora, non è la stessa cosa, signor assessore Milazzo, lo stabilire che il terreno viene dato in base a quella classificazione che presuppone un determinato reddito al momento della emersione. Purtroppo, stranamente, nel cammino a ritroso che stiamo facendo in ordine a questa legge, ci capita, prima, di affermare questo principio, da tutti condiviso, e cioè: ai fini della determinazione del valore da attribuire alla terra, si deve tener conto del terreno all'atto dell'emersione, all'atto in cui fu reso potenzialmente idoneo alla coltura agraria. Di questo principio — che doveva servire come guida per stabilire l'indennità e nello stesso tempo il prezzo che si sarebbe dovuto pagare da parte dell'Ente espropriante — ce ne siamo dimenticati. Si è arrivati al punto di voler equiparare le vendite a trattativa privata tra il contadino e il proprietario strozzino (ineluttabilmente tale perché, man mano che si restringe l'offerta sul mercato delle terre e premono più le domande, aumenta il prezzo) con il sistema delle assegnazioni. Ed allora, tutto quello che abbiamo detto in ordine alla esigenza morale di non consentire che i proprietari si vantaggino e di ridurre il loro diritto nei limiti di una valutazione corrispondente all'effettivo valore delle terre, noi lo abbiamo dimenticato del tutto.

Signor assessore Milazzo, tutto questo costituisce una maniera di rivoluzionare totalmente la legge. Lei ci ha onorato, in sede di Commissione per l'Agricoltura, della sua larga esperienza ed ha preso parte attivissima nella discussione del progetto di legge non solo nelle sue linee generali, ma anche nella formulazione degli articoli. Ora, l'articolo 5 — la cui formulazione in ordine al primo comma noi non condividiamo in toto tanto che abbiamo presentato al riguardo un emendamento sostitutivo, ed è questo il solo dissenso in ordine a quello che oggi forma oggetto di emendamento — fu da lei approvato. Ella dovrebbe dirci le ragioni (tranne che non tiri fuori qualche aforisma come quello di ieri sera) per cui, a distanza di meno di una settimana, lei, che era tanto entusiasta della formulazione dell'articolo 5, questa sera pre-

III LEGISLATURA

LV SEDUTA

8 FEBBRAIO 1956

tende di volerlo totalmente capovolgere. Senza di che noi abbiamo il diritto non solo di dubitare, ma anche di affermare che gli accesi interventi dell'onorevole Alessi l'abbiano portato ancora una volta a dover disdire quello che aveva approvato in sede di Commissione.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono altri deputati iscritti a parlare, interello la Commissione perchè esprima il suo parere.

CUZARI, Presidente della Commissione. La Commissione desidera accordato qualche minuto per poter riconnettere le idee dopo le argomentazioni interessantissime che abbiamo udite, per vedere se si possa trovare una formula di intesa tra l'emendamento Milazzo e quello delle sinistre. Chiedo, quindi, una brevissima sospensione.

LO MAGRO. Se fosse possibile, pregherei di non sospendere la seduta, dando egualmente alla Commissione la possibilità di consultarsi.

PRESIDENTE. Non possiamo farlo. Non possiamo accordare una sospensione in Aula.

LANZA. Io sono contro la sospensione. Vorrei che si discutesse qui.

FRANCHINA. La maggioranza della Commissione chiede una sospensione di pochi minuti.

LANZA. La maggioranza, non tutta.

PRESIDENTE. Prima che la seduta sia brevemente sospesa perchè la Commissione si orienti, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione stessa sulla formulazione del secondo comma del testo da essa approvato, il quale non mi sembra sia tecnicamente ben stilato. Vi si parla di scritture private registrate entro il 25 ottobre 1955, che si dovrebbero denunciare, mediante comunicazione all'Assessore all'agricoltura, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge. Ora, è vero che i trasferimenti di beni immobili, a norma dell'articolo 1350 del codice civile, possono aver luogo anche per scrittura privata, ma non va dimenticato che le scritture pri-

vate, perchè possano essere oggetto di trascrizione, devono essere autenticate, e, quando sono autenticate, sono rese pubbliche obbligatoriamente attraverso la trascrizione. Quindi, a che cosa si è voluta riferire la Commissione? A scritture private non autenticate e perciò non suscettibili di trascrizione? In questo caso la Commissione farà bene a rivedere il testo da essa formulato perchè una scrittura privata non trascritta, che trasferisce beni immobili, non è opponibile ai terzi e credo che i più autorevoli terzi siamo proprio noi legislatori, ai quali non credo che possano ritenersi opponibili scritture private in forma non autenticata e perciò non passibili di trascrizione e, quindi, non rese pubbliche attraverso la trascrizione. Prego la Commissione di tenere conto di questo mio rilievo.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Ritengo di interpretare il pensiero della Commissione nel dire che al secondo comma dell'articolo 5 si è voluta considerare una situazione di fatto ben nota alla Commissione e sulla quale non possiamo tacere, cioè il trasferimento pienamente valido tra le parti, salvo la non opponibilità ai terzi, di alcuni lotti di terreno mediante scrittura privata di data certa; e siccome per un principio di diritto civile le scritture private acquistano data certa con la registrazione, si è voluto dire che anche in questo caso, purchè la registrazione sia avvenuta entro il 25 ottobre 1955 e si ottemperi all'obbligo della comunicazione del titolo nei termini previsti, l'acquisto deve essere preso in considerazione, perchè chi ha acquistato senza far ricorso a strumenti pubblici o a scritture private autenticate e, quindi, trascritte, ha potuto operare con lo stesso stato d'animo di chi ha acquistato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e quindi trascritta.

Nè si dica che il principio della non opponibilità ai terzi possa essere ampliato sino alla conseguenza di considerare terzo il legislatore. Terzo è l'avente diritto che ha trascritto prima il suo titolo e, quindi, a lui non è opponibile la scrittura privata registrata, ma non mai il legislatore, che, nel prendere in particolare considerazione, una situazione,

dice: la scrittura privata registrata — anche se non autenticata e quindi non trascrivibile — pur concernendo alienazioni e trasferimenti di beni immobili, è valida purchè non intralci il piano generale di conferimento e sia denunciata all'Assessore del ramo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Questo è null'altro che questo si è voluto dire. E' strano sentir dire che proprio il legislatore non può prendere in considerazione la situazione dell'acquirente di buona fede, che ha titolo valido a tutti gli effetti, meno che rispetto ai terzi, solo perchè noi saremmo dei terzi, nei cui confronti non si può far valere il titolo. Non si potrebbe far valere, se il legislatore non lo prendesse in considerazione, e l'acquirente con titolo non trascritto non potrebbe insorgere se la formulazione della legge facesse richiamo unicamente all'atto pubblico, perchè, in tal caso, non ci sarebbe da discutere. Ma, quando noi prendiamo in considerazione siffatti titoli, salvi i diritti dei terzi, attribuiamo effetti pienamente giuridici alle scritture private registrate entro il 25 ottobre 1955, purchè gli interessati non incorrano nella decadenza in ordine alla denuncia del loro titolo. Mi pare che, così stituendo, noi non violiamo in alcun punto anche la più sottile ortodossia giuridica.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questa volta — ed è un caso realmente insolito — io sono d'accordo con l'onorevole Franchina. Ritengo che il testo proposto dalla Commissione sia preferibile. A parte qualsiasi altra considerazione, credo che si possano ritenere non validi gli atti di trasferimento tra vivi stipulati dopo il 25 ottobre 1955, perchè, essendo stata presentata in quel giorno la proposta di legge Lo Magro, vi è, a partire da tale data, la presunzione specifica di volere, attraverso il trasferimento, sottrarre le terre alla distribuzione coattiva in base ai principi della riforma agraria.

Ritengo, però, gravemente pericoloso, nei confronti dei rapporti privati tra i cittadini, stabilire un precedente che retrodati la validità degli atti di trasferimento, anche perchè

l'indirizzo della politica che oggi si segue mira alla costituzione e all'allargamento della piccola proprietà, che va raggiunta non soltanto attraverso la forma coattiva del conferimento e dell'assegnazione dei terreni in base alla legge di riforma agraria, ma anche — e soprattutto, perchè, secondo noi, sarebbe la forma migliore — mediante le vendite dirette; e se noi stabiliamo il principio che in occasione di una legge si possa sancire l'inefficacia dei trasferimenti compiuti molto tempo prima che sulla stessa legge ci fosse qualche progetto, veniamo a creare una situazione di perplessità e di disagio in caso di eventuali vendite.

D'altra parte, la legge sulla formazione della piccola proprietà contadina è stata prorogata anche nel Continente, dove vigono tuttora i benefici previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, numero 114; benefici, che l'onorevole Milazzo si preoccupa di volere bandire dalla Sicilia, mirando così a rendere più difficili questi trasferimenti.

Io ritengo — non nell'interesse dei proprietari, ma appunto nell'interesse dei contadini, dei coltivatori diretti, di tutti i risparmiatori di quella zona che hanno proceduto all'acquisto entro il 25 ottobre 1955 — che debbano ritenersi validi gli atti di trasferimento anche se risultanti da scrittura privata, purchè registrata entro tale data, in quanto la registrazione attribuisce una data certa al trasferimento, pur se avvenuto con un compromesso o con una scrittura privata, lasciando così indisturbati gli acquirenti.

PRESIDENTE. La Commissione insiste nella richiesta di una breve sospensione?

CUZARI, Presidente della Commissione. Sì.

FRANCHINA. Per dieci minuti.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 18,55, è ripresa alle ore 21)

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Ha facoltà di parlare il Presidente della Commissione, onorevole Cuzari.

CUZARI, Presidente della Commissione. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la

Commissione, durante la sospensione della seduta, ha elaborato un nuovo testo dell'articolo 5, che è stato presentato al banco della Presidenza. La Commissione si è pronunziata a maggioranza, con qualche riserva in ordine alla questione della data.

PRESIDENTE. Dopo lettura dell'emendamento all'articolo 5, presentato dal Presidente della Commissione, onorevole Cuzari, a nome della maggioranza della stessa:

sostituire all'articolo 5 il seguente:

#### Art. 5.

Non si tiene conto degli atti di trasferimento tra vivi, degli atti di costituzione, di vendita e conferimento in società che non abbiano data certa anteriore al 25 ottobre 1955, ed aventi per oggetto i terreni di cui all'art. 1 della presente legge, qualora comportino una riduzione della superficie da conferire.

Tuttavia, allorchè si tratti di atti diretti alla formazione della piccola proprietà contadina, in applicazione del D. L. 24 febbraio 1948, n. 114, e successive aggiunte e modificazioni, di data certa anteriore al 25 ottobre 1955, non si fa luogo all'applicazione del quarto comma dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1950, n. 104.

La superficie oggetto degli atti di cui al comma precedente va imputata sulla eventuale quota residuata ai proprietari secondo i piani di individuazione e conferimento.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente per la riforma agraria in Sicilia può impugnare gli atti di trasferimento compiuti dopo il 15 febbraio 1955, qualora appaiano diretti al fine di sottrarsi in tutto od in parte agli obblighi provenienti dalla presente legge.

Sono in ogni caso esclusi i benefici di cui all'art. 11 del D. L. 24 febbraio 1948 numero 114.

Comunico all'Assemblea che gli onorevoli Ovazza, Macaluso, Cipolla, Bosco, Franchina e Cortese hanno presentato il seguente emendamento:

sostituire nel quarto comma dell'emendamento della Commissione, alla data « 15 febbraio 1955 » la data: « 1° gennaio 1948 ».

Trattandosi di un emendamento all'emendamento, va votato prima. Invito il primo firmatario o qualche altro dei presentatori ad illustrare, se lo crede, l'emendamento.

FRANCHINA. Noi chiediamo che la votazione dell'articolo 5 abbia luogo comma per comma e ci riserviamo di illustrare il nostro emendamento prima della votazione del comma cui esso si riferisce.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, la richiesta è accolta.

ALESSI, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI, Presidente della Regione. L'emendamento, che è stato testé distribuito, porta un terzo comma che è in perfetta antitesi col primo comma.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Sarà una svista del dattilografo.

ALESSI, Presidente della Regione. Ora si può proporre un emendamento ad un articolo, ma nello stesso articolo non possiamo dire e disdire, e questo emendamento, in fondo, accoglie due tesi in aperto contrasto. Si deve applicare la legge sulla base del primo comma o sulla base del terzo comma? C'è forse qualche errore di dattilografia? Vorrei che mi si dessero dei chiarimenti.

MARULLO. Il terzo comma è venuto fuori in seguito, quando era già superata la questione, avendo legiferato col primo comma.

PRESIDENTE. Invito il Presidente della Commissione, onorevole Cuzari, a chiarire il pensiero della Commissione.

CUZARI. Presidente della Commissione. Devo dire che il terzo comma è un emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Franchina e votato a maggioranza dalla Commissione.

ALESSI, Presidente della Regione. Implica l'annullamento della prima parte. Nel primo

III LEGISLATURA

LV SEDUTA

8 FEBBRAIO 1956

comma si dice: « Non si tiene conto ». Nel terzo si dice, invece, che si tiene conto. Si tiene conto o non si tiene conto ?

MILAZZO, Assessore all' agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Assessore all' agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Desidero chiarire agli onorevoli colleghi che in Commissione questo comma non è stato posto in votazione. Se ne è fatto cenno solamente in relazione all'esclusione dei proprietari dai benefici previsti dalla legge sulla formazione della piccola proprietà contadina. In effetti, ho dettato i diversi comma, ma non ho dettato questo. Di questo terzo comma ho sentito leggere il testo dall'onorevole Ovazza, che si proponeva di portarlo in Assemblea, solamente in relazione all'ultimo comma dell'emendamento da me presentato: « Sono, in ogni caso, esclusi i benefici di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, numero 114 ». Vi assicuro che le cose stanno così. È' questione di verità pura e semplice. Consentitemi di lasciare inalterate le cose, mantenendole nei limiti di un ricordo recentissimo. Si tratta di un errore commesso dal dattilografo.

OVAZZA. No.

MILAZZO, Assessore all' agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. L'onorevole Ovazza questo terzo comma lo ha letto soltanto in relazione all'ultimo comma del mio emendamento, ai fini del recupero delle superfici che si venivano a perdere.

PRESIDENTE. Onorevole Cuzari, la pregherei, anzitutto, di chiarire a nome della Commissione come stanno le cose perchè la Assemblea deve esserne informata. Vi è qu'una divergenza di ricordi su quello che è avvenuto tra quanto ha dichiarato ora l'onorevole Milazzo...

FRANCHINA. Non c'è nessuna divergenza. L'Assessore è componente della Commissione?

PRESIDENTE. Onorevole Franchina, Ella non ha la parola e pretende di toglierla al

Presidente. Per giunta, con la sua interruzione, porta disordine nella discussione.

FRANCHINA. Chiedo di parlare per mōzione d'ordine.

PRESIDENTE. In questo momento, se non le dispiace, devo porre la questione all'Assemblea.

FRANCHINA. Io desidero...

PRESIDENTE. Quando avrò finito. C'è una divergenza, dicevo, fra quello che ha dichiarato l'onorevole Milazzo e quello che ha dichiarato il Presidente della Commissione. Invito, quindi, il Presidente della Commissione a precisare come stanno le cose.

CUZARI. Presidente della Commissione. Devo ripetere il chiarimento già dato. Ho detto espressamente che il terzo comma di questo emendamento deriva da un emendamento dell'onorevole Franchina votato a maggioranza dalla Commissione. Non è abitudine di questa Commissione e mia personale portare in discussione all'Assemblea emendamenti che non siano stati votati.

MILAZZO, Assessore all' agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Ma dopo l'ultimo comma; mai dopo il secondo.

PRESIDENTE. Quindi, non resta che prendere atto che l'emendamento è stato votato a maggioranza nel testo che risulta distribuito.

MARULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARULLO. Onorevole Presidente, quale componente della Commissione per l'agricoltura, dichiaro che nella dizione dell'articolo espressamente dettato dall'onorevole Milazzo e scritto di pugne dal funzionario addetto alla Commissione, docteur Salamone, questo emendamento non risultava. Con questo non affermo che sia stato aggiunto carpendo la buona fede della Commissione.

PRESIDENTE. Fu votato.

III LEGISLATURA

LV SEDUTA

8 FEBBRAIO 1956

MARULLO. No. Piuttosto mi pare che successivamente si sia dichiarato in Commissione che l'emendamento Franchina veniva eliminato in quanto era stata approvata la parte proposta dall'onorevole Milazzo. Infatti, nel testo originale, che è in possesso del funzionario, questo emendamento, che era stato scritto, risulta cancellato. E' un equivoco, onorevole Presidente.

CUZARI, Presidente della Commissione. E' un equivoco il suo.

MARULLO. Qui c'è buona fede generale; ma mi pare che, accogliendo l'invito del Presidente della Regione, il terzo comma debba essere tolto dal testo dell'articolo perchè apertamente in contraddizione col primo comma.

FRANCHINA. Lei dice cose inesatte. Lei ha discusso dieci minuti per farlo respingere.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Franchina. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ovazza, che era già iscritto. Successivamente, darò la parola all'onorevole Cuzari.

OVAZZA. Il Presidente della Commissione desidera fare un chiarimento preciso al riguardo; quindi, mi pare che sia giusto che prima parli lui.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Cuzari, avendo l'onorevole Ovazza consentito che si invertisse l'ordine degli iscritti.

CUZARI, Presidente della Commissione. Onorevoli colleghi, devo dire che l'onorevole Milazzo ha dettato il suo emendamento. Terminata la frase: « non si fa luogo all'applicazione del quarto comma dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1950, numero 104 », l'onorevole Franchina, che già fremeva per includere qualcosa d'altro, propose un emendamento, che egli riteneva sostitutivo e che il Presidente della Commissione dichiarò aggiuntivo. Pertanto, debbo ribadire quanto ho già detto: il Presidente mise in votazione il comma dell'assessore Milazzo, il quale probabilmente si distrasse; dopo di che mise in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Franchina, che fu votato a maggioranza dalla Commissione. Entrando nel merito, deb-

bo dire che questo terzo comma si riferisce al secondo comma e non al primo e quindi mi pare che non esista il contrasto eccepito dal Presidente della Regione. Ristabilita così la verità delle cose, prego di esaminare il terzo comma con maggiore attenzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ovazza.

OVAZZA. Non ho nulla da aggiungere perchè quanto ha detto il Presidente vale per tutta la Commissione.

ALESSI, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI, Presidente della Regione. Desidero conoscere con precisione se, dopo le dichiarazioni del Presidente della Commissione, debba considerarsi chiuso l'argomento relativo alle votazioni in sede di Commissione. Poichè si tace, debbo ritenere che l'argomento sia chiuso. Altra cosa è sostenere che vi sia incompatibilità tra i vari comma; il che può essere liberamente discusso e ognuno può dire, quindi, che l'emendamento non va, che non si regge. Se qualcuno ha da parlare sul merito dell'articolo, se ha da fare osservazioni sulla incompatibilità, io credo, onorevole Presidente, che questo sia il momento.

Che il terzo comma di questo emendamento sia realmente in contraddizione col primo ed il secondo lo ha dimostrato implicitamente lo stesso onorevole Franchina, quando ha proposto l'emendamento in forma sostitutiva. Io credo che si debba fare uno sforzo non lieve per considerare compatibile, almeno nella forma in cui è espresso, il terzo comma con i precedenti, tranne che non se ne chiarisca il significato. Ho sentito dire dal Presidente della Commissione che non esiste l'antitesi tra il terzo ed il primo comma in quanto lo emendamento Franchina si riferisce al secondo e non al primo comma, e infatti il terzo comma parla del « comma precedente » e non dei communi precedenti, cioè in esso si fa uso del singolare. Letteralmente, quindi, è certa l'allusione al secondo comma. Ma cosa dice il secondo comma? Esso inizia con l'avverbio « Tuttavia », cioè introduce una eccezione rispetto a quanto si è detto in precedenza.

CIPOLLA. Bisogna togliere il « tuttavia ».

ALESSI, Presidente della Regione. Vediamo, allora, quale è la regola. La regola è fissata nel primo comma: « Non si tiene conto degli atti di trasferimento tra vivi, degli atti di costituzione, di vendita e conferimento in società che non abbiano data certa anteriore al 25 ottobre 1955, ed aventi per oggetto i terreni di cui all'articolo 1 della presente legge, qualora comportino una riduzione della superficie da conferire ». Il « tuttavia », cioè nonostante quello che si è detto in precedenza, con il quale ha inizio il secondo comma, che cosa significa? Che qui parliamo di atti successivi al 25 ottobre o di atti anteriori al 25 ottobre? Se il « tuttavia » si riferisce ad atti anteriori a tale data, allora il secondo comma tratta la materia del primo; se, invece, si riferisce ad atti successivi al 25 ottobre, va chiarito che, in questo comma, trattando degli atti diretti alla formazione della piccola proprietà contadina, ci riferiamo non solo a quelli compiuti entro il 25 ottobre, regolati esattamente dal primo comma dello emendamento proposto, ma anche agli atti che sono stati compiuti dopo il 25 ottobre, cui si riferisce il « tuttavia », e rispetto ai quali si stabilisce che la superficie dei terreni alienati con atti diretti alla formazione della piccola proprietà contadina, data la validità degli atti di trasferimento, non va soggetta a conferimento, ma va imputata sulla quota residuata ai proprietari che hanno stipulato le vendite. Se questo è il concetto, sono d'accordo; ma allora diciamo con precisione che il « tuttavia » si riferisce agli atti successivi al 25 ottobre 1955. In caso diverso, non saremmo di accordo.

Dice il terzo comma: « La superficie oggetto degli atti di cui al comma precedente va imputata sulla eventuale quota residuata ai proprietari secondo i piani di individuazione e conferimento ». Dunque, l'imputazione va operata sull'eventuale quota residuata ai proprietari. Quale sia la superficie da imputare lo dice il terzo comma: « La superficie oggetto degli atti di cui al comma precedente va imputata... ». Gli atti regolati dal secondo comma sono quelli diretti alla formazione della piccola proprietà contadina, i quali « tuttavia »...

OVAZZA. Togliamo il « tuttavia ».

ALESSI, Presidente della Regione. Allora non sapete quello che avete scritto. Lasciate-mi parlare. Io leggo il testo che avete elaborato. Ammenoché qui non si sia voluto dire qualcosa addirittura di inconcepibile, e cioè che, se si è trasferita una grossa proprietà entro il 25 ottobre 1955, la superficie oggetto dell'atto non va calcolata agli effetti del conferimento; se il trasferimento ha per oggetto la formazione della piccola proprietà contadina, la superficie va soggetta a conferimento. Allora saremmo contro i piccoli contadini ed a favore dei grossi proprietari!

E' questa l'interpretazione che la formulazione dell'emendamento autorizza. Vi prego di seguirmi col testo alla mano, perché non ci sono da parte mia prevenzioni di sorta. Se siamo d'accordo sulla materia, scriviamolo in modo chiaro; in caso contrario, la cosa cambia. Il primo comma dice che non si tiene conto degli atti di trasferimento tra vivi, degli atti di costituzione, di vendita e conferimento in società non aventi data certa anteriore al 25 ottobre 1955; il che vuol dire che dopo il 25 ottobre 1955 c'è presunzione assoluta di frode. E qui siamo d'accordo. « Tuttavia », inizia il secondo comma. Che vuol dire questo « tuttavia »? O intende parlare degli atti stipulati prima del 25 ottobre 1955, o intende parlare... (interruzioni)

Onorevoli colleghi, qui si tratta di una questione giuridica; se facessimo una discussione politica, potrei ammettere le interruzioni, ma qui vogliamo essere d'accordo su ciò che intendiamo dire. Parlerà anche lei, onorevole Macaluso, ed io l'ascolterò con la massima attenzione; ma ora mi ascolti.

Se il « tuttavia » si riferisce al periodo anteriore al 25 ottobre 1955, allora è chiaro che la piccola proprietà contadina formata prima del 25 ottobre 1955 è sotto la sanzione del terzo comma, e la superficie oggetto dei relativi atti va imputata nel computo della proprietà residuata ai proprietari. Con questa stranezza, quindi, che se si tratta di piccola proprietà contadina abbiamo l'eccezione del « tuttavia ». E siccome il « tuttavia » è solo per la piccola proprietà, se i trasferimenti, invece, riguardano grosse proprietà, va salvato il principio della assoluta impossibilità di tenere conto di questi trasferimenti.

L'antitesi qui è evidente: o voi volete che tutti gli atti di trasferimento, pur essendo validi, « tuttavia » abbiano come effetto che le

relative superfici siano imputate nel computo della massa residuata ai proprietari, ed allora il terzo comma smentisce il primo comma, perchè il primo comma dice: « non si tiene conto », e l'altro dice: « si tiene conto »; o il riferimento è soltanto al secondo comma, che si distingue dal primo perchè esso regola il caso di atti diretti alla formazione della piccola proprietà contadina, ed allora il terzo comma sarebbe un'eccezione relativa soltanto alla formazione della piccola proprietà contadina. Ecco perchè credo che debba essere chiarita la materia, perchè poi il Governo sappia che cosa deve eseguire e come, e non si trovi in un meandro di disposizioni contraddittorie, che avrebbero come conseguenza un'azione esecutiva incerta e contraddittoria.

MACALUSO. Per il bene dell'onorevole Alessi leviamo il « tuttavia »!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avendo assistito ai lavori della Commissione, vorrei anzitutto chiarire io stesso l'interpretazione da dare a questo articolo. L'articolo si ricollega alla norma contenuta nell'articolo 30 della legge di riforma agraria. Quest'articolo dice non già che gli atti successivi ad una certa data siano invalidi — cioè non commina una invalidità totale ed assoluta, in ogni caso, degli atti di trasferimento tra vivi, di conferimento in società e di donazione, compiuti dopo una certa data — ma stabilisce il principio che della proprietà, oggetto di quegli atti, si tenga conto ai fini della valutazione del reddito dominicale complessivo, cioè della proprietà complessiva intestata ad un determinato soggetto al momento dell'entrata in vigore della legge di riforma agraria. Poi, al quarto comma, aggiunge che, ove la superficie da conferire ricada su terreni alienati, allora gli atti di trasferimento vanno ridotti di tanta parte della superficie, che ne costituisce oggetto, di quanta ne occorre per integrare la quota di conferimento. Quindi, c'è una nullità di diritto, ma parziale. Dice così, infatti, il quarto comma: « Se il conferimento ricade, « anche parzialmente, su terreni alienati, gli « atti di trasferimento sono nulli di diritto li- « mitatamente alle estensioni da conferire ».

Ed allora, cosa dice il primo comma dello articolo 5 proposto dalla Commissione? Dice che non si tiene conto di tutti gli atti compiuti in data anteriore al 25 ottobre 1955 ed

aventi per oggetto i terreni di cui all'articolo 1 della presente legge, qualora comportino una riduzione della superficie da conferire. Cioè a dire, per calcolare la proprietà complessiva del soggetto tenuto al conferimento, si tiene conto delle terre che costituiscono lo oggetto di tali atti, come se questi non esistessero e le terre fossero ancora nel patrimonio del proprietario.

MARINESE. Un legislatore consapevole del fatto suo adotta la stessa locuzione.

OVAZZA. E' precisa.

PRESIDENTE. E' lo stesso, onorevole Marinese. Tuttavia, aggiunge l'articolo 5 — perchè c'è un « tuttavia » al secondo comma — qualora si tratti di atti diretti alla formazione della piccola proprietà contadina, non si fa luogo all'applicazione del quarto comma dell'articolo 30 della legge di riforma agraria. Questo vuol dire che si tiene conto dei terreni alienati in applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1948, numero 114, come facenti parte attualmente del patrimonio del proprietario; però, se la quota da conferire ricade anche parzialmente su terreni che formano oggetto di atti diretti alla formazione della piccola proprietà contadina, quegli atti rimangono validi anche per questa parte. Quindi, gli atti sono validi nei confronti degli acquirenti, ma si valutano agli effetti del calcolo della proprietà complessiva. Questo significa il « tuttavia » per quel che ho capito e per quel che mi sembra si ricavi dal riferimento alla legge precedente.

La disposizione di cui al terzo comma è un logico corollario della precedente statuizione del secondo comma; questa, come abbiamo visto, stabilisce che, se nella quota da conferire dal proprietario ricade il terreno alienato ai fini della formazione della piccola proprietà contadina, la proprietà venduta rimane al piccolo proprietario, perchè il trasferimento è riconosciuto valido. Ma la validità degli atti nominati importa come conseguenza una riduzione, nel piano di conferimento, di una quota pari a quella venduta. Ed allora, posta l'intangibilità dei terreni alienati a piccoli contadini, dove si prende il terreno soggetto a conferimento? Qui soccorre la disposizione del terzo comma: si prende dalla eventuale quota residuata al proprietario. Dice, infatti,

III LEGISLATURA

LV SEDUTA

8 FEBBRAIO 1956

il terzo comma: « La superficie oggetto degli atti di cui al comma precedente va imputata sull'eventuale quota residuata ai proprietari secondo i piani di individuazione e conferimento ».

Ritengo, quindi, che non vi sia alcuna contraddizione. Tuttavia, se la formulazione non sembra sufficientemente chiara, la Commissione ne trovi un'altra, in modo che si capisca più facilmente, dato che sono sorti dubbi.

Comunico, intanto, che gli onorevoli Ovazza, Cipolla, Celi, Franchina e Carollo hanno presentato il seguente emendamento:

*sopprimere nel secondo comma l'avverbio: « tuttavia ».*

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ovazza, per illustrare l'emendamento.

OVAZZA. L'interpretazione che dell'emendamento della Commissione, sostitutivo dello articolo 5, ha dato il Presidente dell'Assemblea è estremamente chiara ed esatta, sia per le argomentazioni addotte, sia perchè egli ha seguito i lavori della Commissione. Ad ogni modo, se l'avverbio « tuttavia », con cui si inizia il secondo comma, ha destato delle preoccupazioni nel Presidente della Regione in ordine all'interpretazione dell'emendamento, un modo pratico di eliminarle sarebbe quello di togliere l'avverbio « tuttavia ». Credo che in questo modo si puntualizzi il riferimento del terzo comma al secondo, e quindi torna utile sopprimere il detto avverbio. E' per questo motivo che è stato presentato l'emendamento soppressivo. Non sto a discutere se vi sia contraddizione o meno, perchè la questione è stata già chiarita, in modo preciso, dal Presidente dell'Assemblea, onorevole La Loggia; mi limito a dire che, a mio avviso, non vi è contraddizione alcuna.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Debbo far presente che l'inserimento dell'avverbio « tuttavia » è derivato da una confusione spiegabilissima in una discussione del genere, perdipiù condotta entro i termini abbreviati, che sono stati imposti dall'Assemblea. Comunque, il « tutta-

via » deve essere soppresso. Il testo del secondo comma intende lasciare integra, agli acquirenti dei terreni dell'ex lago di Lentini, la proprietà acquisita in base ad atti diretti alla formazione della piccola proprietà contadina. Questo solo vuole significare: rendere inoperante, nei confronti di tali atti, la disposizione sancita nel quarto comma dell'articolo 30 della legge di riforma agraria, la quale statuisce che « se il conferimento ricade, anche parzialmente, su terreni alienati, gli atti di trasferimento sono nulli di diritto limitatamente alle estensioni da conferire ».

Nella fattispecie, non limitatamente alla quota da conferire, ma per tutta l'estensione acquistata, le terre non vanno soggette alla disposizione del quarto comma dell'articolo 30 della legge di riforma agraria. Su questo punto credo non sia il caso di aggiungere altro.

Il comma terzo non può essere accettato dal Governo perchè non ha senso: se si garantiscono integralmente i terreni acquistati in base alla legge sulla formazione della piccola proprietà contadina, non vi è motivo di rifarsi dell'estensione sulla quota residuata ai proprietari.

ALESSI, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI, Presidente della Regione. Desidero che non restino equivoci di sorta per gli uomini di buona volontà. Incomincio, allora, col rilevare che sarebbe opportuno, al primo comma, usare non due negazioni: « Non si tiene conto degli atti... che non abbiano data certa anteriore al 25 ottobre 1955 », perchè le due negazioni hanno determinato la prima confusione, e propongo che la dizione sia così modificata: « Non si tiene conto degli atti... che abbiano data certa posteriore al 25 ottobre 1955 ». Così il contenuto reale del primo comma è reso con limpidezza e si dice con precisione quello che si vuole: « Non si tiene conto degli atti di trasferimento tra vivi, degli atti di costituzione, di vendita e conferimento in società che abbiano data certa posteriore al 25 ottobre 1955, ed aventi per oggetto i terreni di cui all'articolo 1 della presente legge, qualora comportino una riduzione della superficie da conferire ». In questo modo si ripete la disposizione dettata nella parte in-

troduttiva del secondo comma dell'articolo 30 della legge di riforma agraria: gli atti posteriori al 25 ottobre 1955 si presumono fatti in frode alla legge. Si tratta di una presunzione *juris et de jure* che non reclama alcun atto amministrativo.

Esattamente, il Presidente dell'Assemblea ha richiamato l'articolo 30 della legge di riforma agraria, che al secondo comma così statuisce: « Non si tiene conto dei trasferimenti tra vivi registrati dopo il 31 dicembre 1949, qualora comportino una riduzione della superficie da conferire... ». Senonchè, dopo avere sancito questo principio, subito dopo lo stesso comma introduce delle eccezioni: « ...tranne di quelli derivanti da donazioni in favore di enti morali di assistenza, beneficenza o istruzione, di quelli avvenuti in contemplazione di matrimonio, di quelli derivanti da donazioni a carico del patrimonio di uno dei due coniugi in favore di ciascun figlio fino ad un massimo di lire 2 mila 900 di imponibile riferito al 1° gennaio 1943, pur che effettuate anteriormente alla scadenza del termine di cui all'articolo 29; nonchè di quelli diretti alla formazione della piccola proprietà contadina in applicazione del decreto legislativo presidenziale 26 giugno 1948, numero 14 e successive proroghe ».

L'articolo 30, comma secondo, della legge di riforma agraria riconosce, quindi, espressamente, la liceità di determinati atti di trasferimento tra vivi, nonostante registrati dopo il 31 dicembre 1949; tra questi atti contempla quelli diretti alla formazione della piccola proprietà contadina in applicazione del menzionato decreto legislativo 26 giugno 1948, numero 14, e successive proroghe.

Il terzo comma del citato articolo 30 statuisce: « Non si tiene conto altresì degli atti di vendita o conferimento a società posteriori al 31 gennaio 1948 ».

Il principio del non riconoscimento degli atti di trasferimento tra vivi e degli atti di vendita o conferimento a società posteriori ad una determinata data si vorrebbe applicare alla legge in discussione, con l'eccezione del riconoscimento della validità degli atti di trasferimento diretti alla formazione della piccola proprietà contadina: « Non si tiene conto degli atti di trasferimento tra vivi, degli atti di costituzione, di vendita e conferimento in società che non abbiano data certa anteriore al 25 ottobre 1955 » (io direi che ab-

biano data certa posteriore al 25 ottobre 1955 « ed aventi per oggetto i terreni di cui all'articolo 1 della presente legge, qualora comportino una riduzione della superficie da conferire».

« Tuttavia, allorchè si tratti di atti diretti alla formazione della piccola proprietà contadina, in applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1948, numero 114 e successive aggiunte e modificazioni, di data certa anteriore al 25 ottobre 1955, non si fa luogo ad applicazione del quarto comma dello articolo 30 della legge 27 dicembre 1950, numero 104 ».

Che cosa si è inteso dire, col « tuttavia »? L'articolo 30, secondo comma, della legge di riforma agraria, come abbiamo visto, statuisce che non si tiene conto dei trasferimenti tra vivi registrati dopo il 31 dicembre 1949, « tranne che » si tratti degli atti di trasferimento che abbiamo sopra ricordato, tra cui rientrano quelli diretti alla formazione della piccola proprietà contadina. Ed allora, se col « tuttavia » si intende dire « tranne che », bisogna introdurre una modifica nel testo del secondo comma e dire « di data certa posteriore al 25 ottobre 1955 », perché si vorrebbe dire che, se la formazione della piccola proprietà contadina è l'oggetto del trasferimento anche successivo al 25 ottobre 1955, allora il trasferimento sarà valido, ma la superficie si imputa al proprietario.

Vogliamo dire un'altra cosa? Che gli atti anteriori al 25 ottobre, anche se hanno per oggetto la formazione della piccola proprietà contadina, si computano? Ma allora, o saremmo in contraddizione col primo comma, oppure saremmo stranamente eversivi, e cioè tutelatori dei grandi trasferimenti e persecutori dei piccoli trasferimenti. Naturalmente, io sono sicuro che l'onorevole Franchina non avesse questa intenzione. Non ci vuol fatica a capirlo, ma io ho letto il testo. Allora, se vogliamo sancire il principio del «tranne che», diciamo che gli atti posteriori al 25 ottobre sono nulli; « tuttavia », se hanno per oggetto la formazione della piccola proprietà contadina, li consideriamo validi e imputiamo la superficie al proprietario. Vogliamo tutelare e salvare il piccolo contadino, ma non vogliamo salvare il proprietario. Qui possiamo essere d'accordo, e cioè in ogni caso la piccola proprietà contadina sia salva per i piccoli contadini, ma non costituisca privilegio

per il proprietario. Se questo non vogliamo dire, allora dovrà essere abolito il terzo comma, perché altrimenti diremmo ciò che non è nelle intenzioni del proponente.

Propongo, quindi, di sostituire, nel primo comma, alle parole «che non abbiano data certa anteriore» le parole «che abbiano data certa posteriore».

**PRESIDENTE.** Comunico all'Assemblea che l'onorevole Presidente della Regione ha presentato il seguente emendamento all'emendamento della Commissione:

*sostituire, nel primo comma, alle parole: «che non abbiano data certa anteriore» le altre: «che abbiano data certa posteriore».*

**ALESSI, Presidente della Regione.** E' una forma positiva ed esplicita.

**CORTESE.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CORTESE.** Signor Presidente, vorrei sottoporre all'Assemblea l'esigenza di rinviare la discussione della proposta di legge a domani, per un complesso di ragioni. Non entro nel merito delle osservazioni fatte dal Presidente della Regione, ma non vi è dubbio che la riunione della Commissione su questo emendamento è stata rapida, contrastata e non oso dire che è stata confusa. Comunque, la verità è questa: qui si esercita la delicata funzione di legislatori, ma alquanti tra noi, e particolarmente io, non siamo in condizioni di tranquillità e di comprensione tali da poter giudicare, senza un ponderato esame, tante questioni giuridiche, sulle quali peraltro siamo quasi completamente sprovvveduti. Occorre freschezza di mente per quelli tra noi che non hanno cognizioni giuridiche e l'ora tarda e la stanchezza non consentono la necessaria serenità per giudicare nel merito. A questo fine vorrei chiedere che la discussione sia rinviata a domani. Non è una istanza formale la mia, sulla quale l'Assemblea sia chiamata ad esprimere il suo voto, ma solo un suggerimento fondato su un rilievo di fatto. Si dirà che siamo alla fine della discussione, ma non è vero perchè il nostro Gruppo ha presentato un emendamento che va ampiamente illustrato e sul quale chiederemo che si proceda a votazioni di tipo particolare. Sono del pare-

re che, per la comprensione della legge e per la serietà del dibattito, sia opportuno rinviare il seguito della discussione a domani, anche perchè — ammesso che si sia alla fine — il rinvio non procrastinerebbe di molto l'approvazione della proposta di legge, il cui esame potrà essere ultimato, anzichè stasera, domani mattina, ma con maggiore serenità. Stasera ho l'impressione (e dubito che possa essere soggettiva) che domini un'atmosfera di grande stanchezza.

**MARULLO.** Chiedo di parlare sulla proposta dell'onorevole Cortese.

**PRESIDENTE.** Non ha fatto una proposta, ma un rilievo. Ha facoltà di parlare.

**MARULLO.** Onrevoli colleghi, l'incertezza deriva esclusivamente dal fatto che nel testo dell'articolo è stato incluso il terzo comma. Se voi rileggete l'articolo, astrazion facendo del terzo comma, rileverete che è chiaro e fìla, così come era nelle intenzioni dei membri della Commissione. Data la impossibilità di uscire da questa tempesta di incertezze, di contraddizioni, di emendamenti e di date, faccio una proposta molto semplice: ritornare allo spirito e alla lettera della formulazione di questo articolo come è emerso dal lavoro della Commissione, votando l'articolo per divisione, comma per comma. Se passiamo immediatamente alla votazione per divisione, e la Assemblea si ispirerà ai principi di chiarezza e di responsabilità, che debbono prevalere sulla confusione e sulla passione che si sono manifestate in questa seduta, che ha visto in ordine a questa proposta di legge tutti i settori vigili ed interessati; se votiamo, dicevo, comma per comma e sopprimiamo quello che è un ramo secco, una soprastruttura, cioè il comma terzo, l'articolo diventa chiaro e di immediata applicazione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Marullo, debbo ricordarle che la votazione per divisione, comma per comma, era stata già decisa. All'onorevole Cortese devo dire che ritengo sia necessario proseguire la discussione in quanto abbiamo ancora parecchi provvedimenti allo ordine del giorno e rinviare a domani significherebbe impegnare tutta la seduta di domattina per esaurire l'esame di questa proposta di legge, perchè così andrebbe a finire con

III LEGISLATURA

LV SEDUTA

8 FEBBRAIO 1956

la freschezza di mente e i lunghi discorsi che ne seguirebbero.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Votiamo adesso.

RUSSO MICHELE. Siccome si voterà per divisione, desidero preventivamente esprimere il mio avviso.

PRESIDENTE. Abbiamo detto che si vota comma per comma e, quindi, anzitutto dobbiamo discutere comma per comma. C'è un emendamento presentato dal Presidente della Regione, al primo comma dell'emendamento della Commissione, sostitutivo dell'articolo 5, e sul quale dobbiamo sentire il parere della Commissione, che lo ha già preso in esame.

ADAMO. Se dobbiamo continuare, è bene sospendere per riprendere con più calma.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che l'onorevole Lo Magro ha presentato un emendamento sostitutivo dell'emendamento della Commissione. Non essendo l'emendamento Lo Magro sottoscritto, a norma di regolamento, da cinque deputati, lo dichiaro irricevibile.

Invito la Commissione ad esprimere il suo parere in ordine all'emendamento del Presidente della Regione. Ha facoltà di parlare il Presidente della Commissione, onorevole Cuzari.

CUZARI, Presidente della Commissione. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, lo emendamento presentato dal Presidente della Regione non sembrerebbe a prima vista innovare sostanzialmente il testo approvato dalla Commissione, in quanto sostituisce alle parole « che non abbiano data certa anteriore » le altre « che abbiano data certa posteriore al 25 ottobre ». In effetti, però, esso introduce un grave elemento di incertezza e, oserei dire, favorisce le possibilità di frode, perché per non rendere certa una data posteriore al 25 ottobre è sufficiente giocare sui termini di registrazione od altro. Il testo della Commissione — che in sostanza tende allo stesso fine — mi pare, quindi, più conducente. La Commissione dichiara, pertanto, di non condividere l'emendamento e prega il Presidente della Regione di riesaminarlo sotto l'unico profilo da me prospettato e di ritirarlo.

ALESSI, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI, Presidente della Regione. Non ho difficoltà alcuna a ritirare l'emendamento. Si tratta di chiarire — e questo intendeva dire con il mio emendamento — che l'inciso: «che non abbiano data certa anteriore al 25 ottobre » significa soltanto che sono nulli nei confronti dell'Amministrazione regionale gli atti posteriori al 25 ottobre. Tutto questo serve a spiegare la portata del primo comma. Ripeto che non ho intenzione alcuna di insistere sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Si dà atto del ritiro dello emendamento.

Comunico che gli onorevoli Lo Magro, Di Martino, Nigro, Impalà Minerva e Rizzo hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'emendamento della Commissione:

Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge, nel computo della quota esente da conferimento è compresa l'estensione dei terreni che hanno formato oggetto di atti di trasferimento tra vivi stipulati anteriormente al 25 ottobre 1955.

Gli acquirenti di terreni mediante atti di data certa antecedente al 25 ottobre 1955 debbono far pervenire, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, denuncia del proprio titolo di acquisto all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Non sono validi gli atti di trasferimento fra vivi stipulati posteriormente al 25 ottobre 1955.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lo Magro per darne ragione.

LO MAGRO. A mio avviso, è quanto di più chiaro sia possibile stilare. E' il testo della Commissione modificato in una parte.

PRESIDENTE. A lei sembra molto chiaro, ma io ritengo che annulli quello che abbiamo fatto finora e che ci riconduca indietro di tre ore almeno.

III LEGISLATURA

LV SEDUTA

8 FEBBRAIO 1956

ADAMO. Signor Presidente, se dobbiamo continuare nella discussione, sarebbe consigliabile che andassimo a cenare per poi tornare. Credo sia nel nostro diritto.

PRESIDENTE. Dobbiamo porre in votazione adesso l'emendamento dell'onorevole Lo Magro, che è emendamento all'emendamento. E' opportuno non interrompere la discussione per esaurire l'esame della proposta di legge. Intanto, continua questa pioggia di emendamenti, che non so quanto giovi all'ordine ed alla chiarezza dei nostri lavori.

ADAMO. Signor Presidente, se dobbiamo stare fino a tarda notte, dovremmo avere il tempo di andare a cenare.

PRESIDENTE. Onorevole Adamo, Ella faccia la richiesta.

ADAMO. Siccome Vossignoria ha detto che si dovrà ultimare stasera l'esame della legge, io faccio la richiesta di sospendere la seduta e ritornare fra mezz'ora.

PRESIDENTE. Lei finora non ha fatto alcuna richiesta.

MARULLO. Chiedo di parlare per richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARULLO. Onorevole Presidente, conformato dal parere di alcuni colleghi, vorrei ricostruire l'ultima fase della elaborazione di questo progetto di legge. Io sono venuto alla tribuna ed ho chiesto la votazione per divisione; il Presidente della Regione, successivamente, ha dichiarato di ritirare il proprio emendamento; indi anche il Presidente della Assemblea ha annunciato che era stato presentato un emendamento a firma degli onorevoli Lo Magro ed altri. Questa ricostruzione in ordine cronologico importa, innanzitutto, che sia presa in considerazione la mia richiesta di votazione per divisione e che si proceda alla votazione comma per comma dell'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. E' stato già stabilito che la votazione avverrà comma per comma.

MARULLO. Allora, perché non votiamo per divisione il testo dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 5, elaborato dalla Commissione?

PRESIDENTE. Onorevole Marullo, debbo precisare che, essendo stato presentato dagli onorevoli Lo Magro ed altri un emendamento sostitutivo all'emendamento della Commissione, a norma di regolamento va posto in votazione prima l'emendamento Lo Magro ed altri.

MARULLO. Noi avevamo deciso di passare alla votazione.

PRESIDENTE. No, non eravamo ancora passati alla votazione. Se fossimo stati in tale fase, non avrei potuto tener conto dell'emendamento Lo Magro ed altri. Ma, poichè non eravamo in sede di votazione e l'onorevole Lo Magro ha presentato un emendamento, questo, per l'articolo 106 del regolamento, trattandosi di un emendamento all'emendamento, va posto in votazione prima.

MARULLO. Io ho voluto cronologicamente ricordare la presentazione delle proposte e degli emendamenti, perché, al momento in cui ho chiesto la votazione per divisione e la mia proposta è stata accolta, l'emendamento Lo Magro non era stato presentato. L'emendamento Lo Magro è venuto successivamente, cioè quando si era già stabilito di procedere alla votazione per divisione; ma, una volta accolta la proposta di votazione comma per comma, questa è diventata esecutiva. E' una tesi, questa, onorevole Presidente, che io le sottopongo, e faccio modestamente presente che, se Ella l'avesse accolto, noi avremmo liberato il campo da una quantità di impedimenti.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. L'onorevole Marullo è veramente in vena di fantasia, quando afferma che noi eravamo in sede di votazione. Devo ricordare che, a seguito della presentazione dell'emendamento al quarto comma del testo elaborato dalla Commissione, Vostra Signoria ci invitò ad illustrarlo e noi ci riservammo di

farlo in sede di discussione del comma stesso, perchè chiedemmo che la votazione avvenisse comma per comma. Questo per precisare a chi risale la paternità della richiesta di votazione per divisione. Poi, il Presidente della Regione intervenne nel dibattito per rilevare una pretesa contraddizione tra i vari comma dell'emendamento e, dopo che vennero i chiarimenti, proprio a questo punto intervenne l'onorevole Marullo per chiedere quello che unanimemente era stato già stabilito, di votare cioè l'articolo comma per comma. Da questo non credo sia lecito inferirne un ostacolo all'ingresso dell'emendamento presentato dall'onorevole Lo Magro. E' infondato addurre che si era in sede di votazione, ed io credo che nessun altro possa affermarlo.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Onorevole Presidente, Vostra Signoria ha dianzi affermato la necessità che la proposta di legge in discussione venga approvata entro stasera; il che comporta un alleggerimento della discussione. Stamattina l'onorevole Majorana della Nicchiara ha ritirato un emendamento da lui presentato, ed io, per aderire anche al desiderio di molti colleghi, vorrei pregare caldamente l'onorevole Lo Magro e gli altri firmatari di ritirare il loro emendamento, e ciò anche in ossequio allo studio fatto dalla Commissione, ai lavori della quale ha partecipato lo stesso onorevole Lo Magro.

LO MAGRO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. E' iscritto a parlare l'onorevole Russo Michele; ne ha facoltà.

RUSSO MICHELE. Ho chiesto di parlare sulla proposta di effettuare la votazione comma per comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 5. Dalla discussione che fin qui si è fatta non c'è dubbio che, così come è formulato, l'emendamento all'articolo 5 si presta ad una duplice interpretazione. Ed allora, una semplice votazione per divisione non ri-

solverebbe il problema, in quanto mentre nel primo comma si stabilisce una discriminazione fra gli atti stipulati prima del 25 ottobre 1955 e gli atti stipulati successivamente — nel senso che gli atti stipulati prima del 25 ottobre sono considerati validi e si considerano nulli quelli stipulati successivamente —, nel secondo comma si stabilisce una deroga, che poi non è tale, per quanto riguarda la validità degli atti diretti alla formazione della piccola proprietà contadina. Non è una deroga, ed in questo ha ragione il Presidente della Regione, in quanto il caso ipotizzato nel secondo comma è già compreso nel primo comma, perché questo dichiara validi gli atti anteriori al 25 ottobre. La deroga è nel terzo comma, ma essa ha una sua logica conseguenza solo rispetto al primo comma e alla discriminazione che vi si fa tra gli atti anteriori al 25 ottobre e quelli di data successiva. Il terzo comma dice: « La superficie oggetto degli atti di cui al comma precedente va imputata sulla quota residuata ai proprietari ». Questo io lo riferirei al primo comma, annullando il secondo, e quindi accoglierei l'osservazione fatta dal Presidente della Regione, che trova assurdo che la superficie oggetto degli atti per la formazione della piccola proprietà si imputi sulla parte residuata ai proprietari, mentre lo stesso non si dispone per gli atti che superano i limiti stabiliti dalla legge sulla piccola proprietà. Per cui, l'emendamento sostitutivo all'articolo 5 dovrebbe suonare in questo modo: « Non si tiene conto degli atti che non abbiano data certa anteriore al 25 ottobre 1955... Tuttavia la superficie oggetto degli atti di cui al comma precedente va imputata sulla quota residuata ai proprietari secondo i piani di individuazione e conferimento. Entro due anni dall'entrata in vigore... ». Eliminiamo, cioè, il comma secondo, che effettivamente non ha motivo di esistere inquantochè in sè stesso non costituisce eccezione, ma conferma quanto contenuto nel primo comma, e semmai costituisce un'eccezione veramente singolare relativamente al comma terzo. Propongo, quindi, che si discuta il comma terzo. Noi voteremo contro il secondo comma e al comma terzo proporremo che si premetta l'avverbio « tuttavia ». Devo, onorevole Presidente, presentare formale emendamento?

PRESIDENTE. Certo. Il suo intervento con-

III LEGISLATURA

LV SEDUTA

8 FEBBRAIO 1956

ferma che bisogna porre l'articolo in votazione comma per comma.

Quando verrà in discussione il secondo comma, lei ne chiederà la soppressione; quando verrà in discussione il terzo comma, chiederà che ad esso si premetta l'avverbio « tuttavia ».

Per quanto riguarda il primo comma mi sembra che, a seguito del ritiro dell'emendamento presentato dal Presidente della Regione, non vi siano ostacoli alla sua votazione, perché nessuno dissente in ordine al testo. Lo rileggono:

« Non si tiene conto degli atti di trasferimento tra vivi, degli atti di costituzione, di vendita e conferimento in società che non abbiano data certa anteriore al 25 ottobre 1955, ed aventi per oggetto i terreni di cui all'articolo 1 della presente legge, qualora comportino una riduzione della superficie da conferire. »

Pongo in votazione il primo comma testé letto.

(E' approvato)

Adesso dovremmo passare al secondo comma. Comunico che gli onorevoli Russo Michele, Denaro, Martinez, Macaluso e Lentini hanno presentato il seguente emendamento:

sopprimere il secondo comma e premettere al terzo comma l'avverbio « tuttavia ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuzari, per esprimere il parere della Commissione in ordine all'emendamento presentato dagli onorevoli Russo Michele ed altri.

CUZARI, Presidente della Commissione. Ho l'impressione che l'onorevole Russo non tenga conto che il primo comma dell'emendamento all'articolo 5 dice che, ai fini del computo, non si tiene conto degli atti di trasferimento che non abbiano data certa anteriore al 25 ottobre 1955, se comportino una riduzione della superficie da conferire; mentre il secondo comma lascia in vita gli atti diretti alla formazione della piccola proprietà contadina, i quali, quindi, sono produttivi di tutti gli effetti. Non è lo stesso argomento che viene trattato in due comma distinti, ma si tratta di due cose perfettamente diverse e pertanto ritengo che non si possa procedere alla soppressione del secondo comma.

ALESSI, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI, Presidente della Regione. Mi pare che il chiarimento del Presidente della Commissione debba avere un rilievo ai fini della votazione che stiamo per fare. Esattamente ha detto il Presidente della Commissione, allorchè ha rilevato che il primo comma riguarda il computo. Ma il secondo comma che cosa riguarda? Riguarda il conferimento, che è operazione diversa da quella del computo, e sta in riferimento al quarto comma dell'articolo 30 della legge di riforma agraria, che così recita esattamente: « Se il conferimento ricade, anche parzialmente, su terreni alienati, gli atti di trasferimento sono nulli di diritto limitatamente alle estensioni da conferire ». La nullità del trasferimento, per la legge di riforma agraria, è parziale e si limita alla estensione da conferire; per il rimanente, il trasferimento è valido. Io credo che il Presidente della Commissione debba sostituire le parole « di data certa anteriore al 25 ottobre » con le parole « di data certa posteriore »; altrimenti questo comma non avrà altro significato che quello di confondere tutta la materia dell'articolo.

Non so se sono stato chiaro. Ripeto che il primo comma si riferisce al computo: sappiamo che, dal 25 ottobre in poi, le vendite non hanno valore, perché si computano; dal 25 ottobre a ritroso, invece, le vendite sono valide. Ora passiamo al conferimento in rapporto alla statuizione dettata dall'articolo 30 della legge di riforma agraria. Le vendite dirette alla formazione della piccola proprietà contadina, posteriori a detta data, restano valide se il conferimento non ricade sui terreni che ne formano oggetto; se, invece, una parte dei terreni alienati va soggetta a conferimento, gli atti di trasferimento restano validi per la parte non conferibile. Ed allora, quali sono le vendite che noi dichiariamo invalide? Quelle posteriori al 25 ottobre 1955 e, quindi, dobbiamo dire « posteriori » e non « anteriori ». Diversamente, diciamo cose che non hanno significato.

PRESIDENTE. Qui ci sarebbe da chiedere un chiarimento alla Commissione. Perché lo articolo si può interpretare nel modo come

ora ha detto l'onorevole Presidente della Regione, soltanto se alla parola « anteriore » si sostituisce la parola « posteriore ». Ma, se questa sostituzione non c'è e il testo è quello votato, allora l'interpretazione è un'altra. Ma qui è la Commissione che deve dirci quale è stato il senso della sua elaborazione. Parrebbe, in base al confronto del primo e secondo comma con l'articolo 30 della legge di riforma agraria, che tutti gli atti di trasferimento tra vivi, compreso il conferimento in società, compiuti in data anteriore al 25 ottobre, siano validi. Non si tiene conto, cioè, in nessun modo, di quelli compiuti successivamente, ed i terreni che ne formano oggetto si considerano come appartenenti tuttora al proprietario, anche se sono stati venduti. Questo ai fini del computo. Ai fini della validità, invece, la esclusione non funziona. Cioè, questo articolo, se resta il secondo comma, significherebbe che non si tiene conto, agli effetti del computo, di tutti gli atti anteriori al 25 ottobre, ma poi gli stessi atti non sono validi agli effetti del conferimento. Questo significa se resta così. Ora la Commissione dovrebbe chiarire se ha inteso dire questo o ha inteso dire una cosa diversa.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Poiché il Presidente della Regione ha chiesto un chiarimento, come proponente di questo secondo comma, che poi è stato modificato dalla Commissione, leggerò il primitivo testo e dirò che cosa ho inteso dire e perché ho proposto questo comma. Leggo il testo primitivo dell'emendamento da me presentato: « Tuttavia, allorché si tratti di atti diretti alla formazione della piccola proprietà contadina in applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1948 numero 114, e successive aggiunte e modificazioni, non si fa luogo all'applicazione del quarto comma dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1950, numero 104 ». Ho inteso dire solamente questo: che i terreni alienati con atti di trasferimento diretti alla formazione della piccola proprietà contadina non debbono subire in nessun caso decurtazione alcuna. Ho proposto tale statuizione per garantire agli

acquirenti l'integrità dell'appezzamento acquistato. Nulla che abbia riferimento al computo ed al conferimento, se non in quanto questo vada ad incidere sull'appezzamento acquistato dal piccolo coltivatore diretto. Questo solo è stato l'intendimento e lo ripeto perchè l'Assemblea acquisti quella serenità per giudicare se valga la pena di lasciare o meno questo comma. Io ritengo che lo si debba approvare perchè veramente risponde alla necessità di rispettare il diritto sacrosanto del contadino di non subire la decurtazione dell'appezzamento acquistato così come stabilisce il quarto comma dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1950. Non riesco a capire perchè si voglia accendere per forza una discussione su ciò che è semplice e riesce facile a comprendersi sia nella forma prospettata nel testo primitivo da me proposto, sia nel testo modificato dalla Commissione.

L'Assemblea, se ne ravvisa la necessità, lo approvi; in caso contrario, lo respinga.

BONFIGLIO, Assessore all'industria ed al commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIGLIO, Assessore all'industria ed al commercio. La confusione nasce perchè non si tiene presente la legge; ma, se la si ha presente, la cosa diventa chiarissima e non si può fare a meno dal votare questo secondo comma. Il quarto comma dell'articolo 30 della legge di riforma agraria dice: Se il conferimento ricade, anche parzialmente, su terreni alienati, gli atti di trasferimento sono nulli di diritto. Quindi non si tratta di computo di superficie, ma di nullità di diritto, comminata dalla citata disposizione. Ora, per quanto riguarda le vendite che hanno per oggetto la formazione della piccola proprietà contadina, si vuole introdurre un'eccezione alla regola che prevede la nullità di diritto. Se non vogliamo, quindi, che siano dichiarati nulli di diritto gli atti di alienazione diretti alla formazione della piccola proprietà contadina, anche se antecedenti al 25 ottobre 1955, bisogna votare il secondo comma.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che in questo momento il collegio di avvocati, che in tutti questi cinque anni è stato a servizio della famiglia Trabia per escogitare tutte le costituzioni e ricostituzioni di società al fine di evadere alla legge di riforma agraria, si stia fregando le mani. Davanti ad essi c'è un promettente avvenire di parcelle per ricorsi in prima, seconda e terza istanza, e al Consiglio di giustizia amministrativa, in quanto noi stiamo fornendo con questa discussione e con l'arzigogolio di emendamenti, la materia per uccidere la creatura che sta per nascere, attraverso non il lavoro della Commissione e dell'Assemblea, che in certo momento è stata risibile cosa perché non stiamo dando uno spettacolo molto bello a coloro che a questa seduta assistono, ma attraverso la volontà di tutto il popolo di Lentini e di tutti coloro che si sono battuti perché questo diritto venisse riconosciuto.

Onorevole Presidente della Regione, noi siamo partiti da una questione, cioè dal tentativo di salvaguardare il diritto dei piccoli proprietari ed il travaglio di questo articolo è dipeso in maniera particolare dall'obiettivo che ci siamo proposti. Io farò una proposta che dovrebbe risolvere la questione in modo radicale.

Il Presidente della Regione ha affermato che questa legge non deve essere innovativa, ma deve rientrare nel binario della legge 27 dicembre 1950, numero 104. Allora non è giusto elevare a vantaggio di alcuni proprietari i limiti di tempo previsti per gli altri proprietari. Non è giusto che si faccia un trattamento diverso a questi proprietari rispetto agli altri.

Per quanto riguarda, invece, i piccoli proprietari, io vorrei domandare all'onorevole Presidente della Regione: c'è forse uno solo dei contadini che hanno acquistato la terra dopo il 27 dicembre, che sia stato estromesso dalla terra acquistata malgrado tutte le deliberate non solo dell'E.R.A.S., non solo dell'Assessore, non solo del Consiglio di giustizia amministrativa, ma anche della magistratura ordinaria che ha dichiarato invalide le vendite ricadenti sotto un piano di conferimento? No, perché è stata azione costante del Governo quella di sospendere l'esecuzione dei piani di esproprio e c'è, quindi, tutta questa materia che deve essere affrontata perché bi-

sognerà dare certezza del diritto a tanti piccoli proprietari, che oggi si trovano in una situazione di incertezza. Ebbene, perché dobbiamo questa sera affannarci ad arzigogolare? valgano anche per queste terre le norme della legge di riforma agraria, cioè l'articolo 30; valga per i proprietari che hanno acquistato la stessa misura cautelativa che vale per gli altri proprietari che hanno acquistato la terra dopo il 27 dicembre, e la loro sorte (consenso di tutti i settori perché nessuno vuole scacciare dalla terra coloro che hanno acquistato anche dopo il 27 dicembre) sarà definita insieme a quella di coloro che hanno acquistato dopo il 27 dicembre.

Se continuiamo nel modo sin qui tenuto nella discussione noi voteremo un articolo che aprirà la strada a tutto un nuovo *exurus* giudiziario. Noi sappiamo che la parte della legge di riforma agraria che ha travagliato di più, in questi anni la magistratura è appunto quella relativa alla interpretazione dell'articolo 30. Noi, oggi, se approviamo quest'articolo, dobbiamo avere davanti a noi la chiara prospettiva che per quattro-cinque anni ci saranno vertenze giudiziarie da affrontare. Mi pare che, dopo che si è faticato tanto attraverso tutti i gradi della giurisprudenza, noi non dovremmo prestarcì a riaprire le maglie per nuove controversie. Ma, se vogliamo comportarci come quei giudici che emettono sentenze suicide, approviamo questo articolo a tutto vantaggio degli avvocati di una nobile famiglia di proprietari.

LO MAGRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MAGRO. Onorevole Presidente, ho chiesto di parlare per dire soltanto che il testo proposto dalla Commissione è poco chiaro. Pertanto, sono del parere che occorra rielaborare l'articolo. Ho aderito, anche per ragioni di cortesia, alla richiesta di ritirare lo emendamento sostitutivo dell'articolo 5, ma non mi sento, in coscienza, di potere continuare a discutere sul testo della Commissione perché ho fondate ragioni di ritenere che si creerebbe una serie di confusioni in sede di interpretazione.

PRESIDENTE. Comunico che l'Assessore all'Agricoltura, alla Bonifica ed alle foreste,

onorevole Milazzo, ha presentato il seguente emendamento:

*sopprimere nel secondo comma le parole: « di data certa anteriore al 25 ottobre 1955 ».*

Ha facoltà di parlare l'onorevole Milazzo, per dar ragione di questo emendamento.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Il mio emendamento soppressivo riporta il comma al testo preciso da me presentato.

ALESSI, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI, Presidente della Regione. Intendo ribadire quanto or ora ha detto l'onorevole Milazzo. In fondo, questo emendamento non tende ad altro che a ripristinare la precisa posizione assunta dall'Assessore col suo emendamento sostitutivo dell'articolo 5, la cui materia ha determinato tutte le incertezze di cui mi pare abbiano dato ampio raggio, e ciò appunto a seguito di un'aggiunta proposta in Commissione non so da chi. Siamo d'accordo con l'onorevole Cipolla: noi non debbiamo fare una legge che offra pretesto ad una serie di controversie; solo scegliamo un diverso metodo. Noi vogliamo disposizioni chiare, apodittiche, e l'onorevole Cipolla non si presta a questa chiarezza, a questa apoditticità. Perchè, se tanta battaglia ha combattuto il Governo, è per evitare ogni spigola di incostituzionalità della legge. Questa è solo questa è stata la ragione per cui talvolta abbiamo combattuto. La legge sia chiara nella sua parte vitale non solo ai fini della costituzionalità, ma anche e soprattutto ai fini dell'applicazione.

Ora l'emendamento Milazzo intendeva stabilire un criterio, che l'Assemblea può approvare o non approvare. E' bene che l'Assemblea conosca il pensiero del Governo in proposito. Che cosa voleva l'onorevole Milazzo? Stabilito che fino al 25 ottobre 1955 gli atti di trasferimento sono validi e che quindi non entrano nel computo della massa da espropriare le superfici ad essi atti connesse; stabilito che dopo il 25 ottobre 1955, invece, tutti gli atti, ai fini del computo e ai

fini del conferimento, sono considerati come non avvenuti, perchè lo Stato e l'Amministrazione regionale considerano le terre oggetto di essi come ancora appartenenti ai primitivi proprietari; l'onorevole Milazzo, considerata la disposizione del quarto comma dell'articolo 30 della legge di riforma agraria, ha introdotto un'eccezione in favore degli atti diretti alla formazione della piccola proprietà contadina, anche successivi al 25 ottobre, e mentre per la legge di riforma agraria tali atti sarebbero nulli per la parte su cui ricade il conferimento, egli vorrebbe considerarli validi nella loro interezza, salvando così integralmente la piccola proprietà contadina.

L'Assemblea può essere di diverso avviso e dire: salviamo la piccola proprietà, ma limitatamente agli atti infra il 25 ottobre ma non oltre; altrimenti, i proprietari continueranno a vendere e noi non troveremo più nulla ai fini del conferimento. Su ciò posso essere di accordo, se questo è il significato dell'emendamento soppressivo del secondo comma: fissare il termine di validità al 25 ottobre *et de hoc satis*. Ma se l'intenzione è quella di sopprimere il secondo comma per poi lasciare in vita il terzo, io devo dire con chiarezza che il Governo può essere favorevole alla soppressione del secondo e del terzo comma, ma non alla soppressione del secondo senza la soppressione del terzo. Bisogna che ogni deputato si renda conto della materia del contendere: secondo il proponente onorevole Milazzo, nel caso di atti diretti alla formazione della piccola proprietà contadina, e solo in questo caso, gli atti sono validi, anche se posteriori al 25 ottobre. Altri potrebbe dire di no, che non si vada al dilà del 25 ottobre. Allora ci si renda conto che la questione è questa e si voti con chiarezza, sì o no.

Ecco perchè ho detto che il Governo su questo punto non pone una questione di principio. La pone per gli atti infra il 25 ottobre, ma dopo tale data, se si vuole avere riguardo all'infinito per la piccola proprietà contadina, disponga l'Assemblea. Io, come Presidente della Regione e quindi a nome di tutto il Governo, devo dichiarare che questo è assolutamente indifferente rispetto al problema. Se noi vogliamo tutelare la piccola proprietà *usque ad finem*, allora diciamo sempre; ma, se l'Assemblea dice fino al 25 ottobre e basta, io sono pronto a dire lo stesso. Quindi il Governo è pronto ad aderire alla soppressione

III LEGISLATURA

LV SEDUTA

8 FEBBRAIO 1956

del secondo comma, se l'Assemblea è di questo avviso; ma con questo non intendo impegnare il voto del Governo sul terzo comma.

**PRESIDENTE.** Quale è il parere della Commissione in ordine all'emendamento presentato dall'Assessore all'agricoltura, onorevole Milazzo?

**CELI,** relatore. Onorevole Presidente, come ha fatto rilevare l'onorevole Bonfiglio nel suo intervento, il secondo comma in esame intende evitare che si faccia luogo all'applicazione del quarto comma dell'articolo 30 della legge di riforma agraria quando gli atti di trasferimento sono diretti alla formazione della piccola proprietà contadina, ponendo per la loro validità il termine del 25 ottobre 1955. Cioè a dire questo comma prevede — ove i terreni alienati in base alla legge sulla formazione della piccola proprietà contadina ricadano anche parzialmente su terreni scggetti a conferimento — la validità di tali atti di trasferimento, rispettando così i piccoli proprietari acquirenti. Quindi, l'articolo è molto chiaro, come Vossignoria ha fatto rilevare; per cui la Commissione insiste perché il secondo comma sia posto in votazione.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, prima che si passi alla votazione degli emendamenti proposti dall'onorevole Milazzo e dagli onorevoli Russo Michele ed altri, vorrei ricordare che il testo originario presentato dall'onorevole Milazzo aveva una sua logica, in quanto — dopo avere nel primo comma fissato rispettivamente al 15 febbraio 1954 e al 15 febbraio 1953 i termini previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 30 della legge di riforma agraria — nel secondo comma statuiva che nei confronti degli atti diretti alla formazione della piccola proprietà contadina non dovesse trovare applicazione il quarto comma dell'articolo 30 della legge di riforma agraria.

Nella successiva elaborazione, l'emendamento ha subito varie metamorfosi, per cui al primo comma è stata sostituita la data del 25 ottobre 1955, e nel secondo comma, che nel testo originario non contemplava alcun termine, è stata introdotta pure la data del 25 ottobre 1955. I due comma così non si armonizzano più. Se vi fosse stata una differenza di data tra il primo e il secondo com-

ma, la cosa avrebbe avuto una logica; ma, se la data cui si riferisce il primo comma è la stessa di quella cui si riferisce il secondo comma, non c'è più motivo di un diverso trattamento. Quando si è detto che sono validi tutti gli atti al 25 ottobre 1955, si è detto tutto. Si potrebbe fare un trattamento di favore agli atti diretti alla formazione della piccola proprietà contadina dal 25 ottobre 1955 in poi, sopprimendo nel secondo comma le parole: «di data certa anteriore al 25 ottobre 1955», come ha proposto l'onorevole Milazzo.

**MACALUSO.** Così i proprietari possono continuare a vendere!

**PRESIDENTE.** Io non ho detto che si debba far questo, ma ho voluto semplicemente chiarire le vicende che il testo dell'articolo 5 ha subito per quello che può essere il suo significato ai fini della decisione da prendere.

**MACALUSO.** La ricostruzione è esatta.

**PRESIDENTE.** La Commissione ha stabilito la data del 25 ottobre 1955 per la validità degli atti. Questo è chiaro. Se si insistesse su un'unica data, allora bisognerebbe fermarsi al primo comma e sopprimere il secondo e il terzo. Questa è la conclusione fatale cui si perviene.

**ALESSI,** Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ALESSI,** Presidente della Regione. Credo che finalmente si siano chiarite le idee sulla portata dell'articolo, cioè sul suo significato. Fissata la regola, si è profilata una eccezione e noi dovremo decidere se votarla o meno. Però, come il Presidente dell'Assemblea ha testé detto ribadendo il mio assunto, l'eccezione non può riguardare che gli atti posteriori al 25 ottobre 1955. Il Governo sarebbe contrario al mantenimento di questo comma, ma non lo è in linea assoluta. Qui c'è da risolvere la questione in relazione al terzo comma, che è stato introdotto nel testo a seguito del contrastato emendamento Franchina, nei riguardi del quale il Presidente della Commissione ha detto non solo che era stato accettato dal-

la Commissione, ma che esso aveva un suo significato. Assume la Commissione che, dopo il 25 ottobre 1955, possiamo difendere la piccola proprietà contadina in tutta la sua estensione ad una sola condizione, imputando la superficie oggetto degli atti di trasferimento sulla eventuale quota residuata al proprietario; cioè si protegge il piccolo proprietario contadino, ma non si difende il proprietario per gli atti successivi al 25 ottobre. (Commenti)

Vi prego di non precipitare i commenti. Dice il secondo comma: « Tuttavia, allorchè si tratti di atti diretti alla formazione della piccola proprietà contadina, in applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1948 numero 114, e successive aggiunte e modificazioni, di data certa anteriore al 25 ottobre 1955, non si fa luogo alla applicazione del quarto comma dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1950, numero 104 ». Cioè, non si incide nella piccola proprietà contadina agli effetti del conferimento; però — ecco il terzo comma — la superficie va computata a carico della quota residuata al proprietario.

Ora abbiamo due sistemi: o fermarci al 25 ottobre e non avere riguardo né per i piccoli né per i grossi o fermarci solo nei confronti dei piccoli. L'Assemblea può scegliere: o una ulteriore difesa della piccola proprietà contadina, ponendo a carico esclusivo del proprietario del comprensorio l'onere del conferimento; oppure dire che gli atti sono nulli. L'Assemblea scelga la linea che crede; il Governo, tra l'una e l'altra tesi, poichè si tratta di un particolare del sistema e non di una questione essenziale, non pone un problema di direttive.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, mi pare che questa sera si sia stabilito di imporre la maratona legislativa a qualsiasi costo, perché qua ormai siamo dei maratoneti, costretti a correre sino in fondo senza possibilità di respiro alcuno.

Debo respingere in maniera netta l'affermazione che la Commissione abbia avuto comunque l'idea di volere favorire, anche in data posteriore al 25 ottobre 1955, il perpetuarsi delle vendite, sia pure per la formazione della piccola proprietà contadina.

Che sia invalsa, quanto meno in me, l'opinione che si volessero allargare i termini di validità degli atti di trasferimento è confermato dal fatto che la riunione, purtroppo affrettata, della Commissione derivò dai rilievi che credevo di poter fare al primo emendamento dell'onorevole Milazzo, il quale stabiliva in forma equivoca i termini di validità; per cui si pensò che si potevano riferire anche ai terreni venduti in frode alla legge di riforma agraria del 27 dicembre 1950; e non solo questo, ma che si volesse trovare nel sistema della formazione della piccola proprietà contadina, attraverso la dichiarazione di validità dei trasferimenti avvenuti posteriormente al 25 ottobre 1955, un valido equipollente dell'assegnazione dei lotti ai lavoratori aventi diritto mediante l'ingranaggio legislativo della riforma agraria.

Ritengo, però, che — di fronte alla ridda e al moltiplicarsi continuo di istanze di soppressione di comma, di modifiche a comma già votati, di ritorni a precedenti articoli oggetto di ripudio e poi di nuovo oggetto di particolare favore — la tesi la più semplice sia questa: si dia la possibilità alla Commissione di consultarsi senza l'assillo della fretta, quella fretta che certamente ha determinato questo stato di perplessità, perché l'onorevole Milazzo e l'onorevole Presidente non potranno non ricordare che, quando eravamo riuniti in Commissione, circa un'ora fa, eravamo incalzati continuamente dalla esigenza di riprendere la maratona. A questo punto, data la stanchezza — ed io credo che non stiamo dando spettacolo di essere ottimi maratoneti legislativi — ce ne potremmo andare anche a casa a riordinare le idee. Il lago di Lentini è stato prosciugato e, salvo qualche nubifragio, rimarrà terra emersa, e noi potremo elaborare questo articolo nella seduta di domani, che potrebbe incominciare — allo scopo di disporre di un maggior tempo — un'ora prima di quella solita di inizio dei nostri lavori, cioè alle 9,30 anziché alle 10,30.

E' una proposta formale che avanza, anche perchè l'onorevole Presidente non può aver dimenticato che noi della Commissione siamo stati costretti a concludere, con una fretta non conforme all'importanza dell'argomento in discussione, il riesame dell'articolo che ora determina tanta confusione. Dato il carattere formale della mia richiesta, prego l'onorevole

Presidente di sottoporla al voto dell'Assemblea, che deciderà se si sente in grado di continuare la marcia, o se intende riposare le stanche membra e soprattutto lo stanco cervello.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, vi è una proposta, che ha carattere preliminare, dell'onorevole Franchina, di rimettere alla Commissione, perchè li riesamini, gli emendamenti, presentati stasera al testo elaborato dalla Commissione stessa. Mi sembra che, ormai, con tanti emendamenti presentati, sia fatale il rinvio degli atti alla Commissione e conseguentemente, della seduta a domani. Devo, quindi, mettere la proposta ai voti, dato che la richiesta non è stata fatta a nome della Commissione.

**CUZARI, Presidente della Commissione.** Chiedo di parlarne.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CUZARI, Presidente della Commissione.** La Commissione fa propria la richiesta dello onorevole Franchina.

**PRESIDENTE.** Poichè la richiesta dell'onorevole Franchina è stata fatta propria dalla Commissione, non occorre metterla ai voti. Accogliendo la richiesta della Commissione rinvio, pertanto, il seguito della discussione alla seduta successiva.

La seduta è rinviata a domani, 9 febbraio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

A. — Comunicazioni.

B. — Richiesta di procedura d'urgenza per l'esame del disegno di legge « Variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1955 - 1956 (secondo provvedimento) » (159).

C. — Dimissioni dell'onorevole Castiglia da componente della 7<sup>a</sup> Commissione legislativa « Lavoro, previdenza, cooperazione, assistenza sociale, igiene e sanità » ed eventuale sostituzione.

D. — Discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

- 1) « Modifica alla legge di riforma agraria » (79) (seguito);
- 2) « Provvedimenti per il completamento e l'integrazione di programmi regionali di opere pubbliche » (146) (urgenza);
- 3) « Modifiche alla legge istitutiva dell'E.S.C.A.L. » (147) (urgenza);
- 4) « Esenzione dalla imposta sul bestiame » (26);
- 5) « Modifiche al Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale » (83);
- 6) « Esenzione dalla imposta sul bestiame » (117);
- 7) « Esenzione per gli assegnatari della riforma agraria dalla imposta e sovrapposta fondiaria » (22);
- 8) « Esenzione della imposta terreni dei lotti assegnati in applicazione della legge di riforma agraria » (29);
- 9) « Provvedimenti in favore dei contadini assegnatari di cui alla legge numero 104 del 27 dicembre 1950 » (78);
- 10) « Norme per la sistemazione definitiva degli ufficiali sanitari liberi esercenti con incarico provvisorio » (103);
- 11) « Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, con provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati » (114);
- 12) « Provvedimenti per il piano regolatore di Palermo e per il piano territoriale di coordinamento » (135);
- 13) « Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerarie dell'Regione » (71).

La seduta è tolta alle ore 22,50.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo